

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)

del 15 giugno 2007 (Stato 1° luglio 2012)

*L'organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione (OPC),
visto l'articolo 32c capoverso 3 della legge del 24 marzo 2000¹
sul personale federale,
decreta:*

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ Il presente regolamento è parte integrante del contratto di affiliazione del 15 giugno 2007² alla Cassa di previdenza della Confederazione.

² Esso disciplina l'assicurazione contro le conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità nel quadro della Cassa di previdenza della Confederazione.

Art. 2 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai datori di lavoro della Cassa di previdenza della Confederazione, ai loro impiegati e ai beneficiari di rendite.

Art. 3 Piani previdenziali

Per i contributi di risparmio (art. 24), i contributi volontari di risparmio (art. 25) e i riscatti (art. 32) sono previsti i seguenti piani previdenziali:

- a. piano standard: per l'assicurazione delle persone impiegate fino alla classe di stipendio 23 compresa;
- b. piano per i quadri 1: per l'assicurazione delle persone impiegate delle classi di stipendio 24–29;
- c. piano per i quadri 2: per l'assicurazione delle persone impiegate a partire dalla classe di stipendio 30.

RU 2012 1281

¹ RS 172.220.1

² FF 2008 5165

Art. 4 Obiettivo di prestazioni

I modelli di calcolo alla base del presente regolamento si fondano su un'età di pensionamento di 65 anni.

Art. 5 Abbreviazioni

Le abbreviazioni utilizzate nel presente regolamento figurano nell'allegato 7.

Art. 6 Unione domestica registrata

L'unione domestica registrata ai sensi della LUD è equiparata al matrimonio. Le ripercussioni dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata sono equiparate a quelle del divorzio.

Art. 7 Cessione e costituzione in pegno dei diritti alle prestazioni

I diritti fondati sul presente regolamento non possono essere ceduti o costituiti in pegno prima della loro scadenza né tanto meno sono pignorabili. Sono fatte salve le disposizioni del capitolo 10 (promozione della proprietà d'abitazioni).

Art. 8 Interesse, interesse di mora

Nella misura in cui il presente regolamento non preveda altrimenti, i tassi di interesse applicabili sono stabiliti ogni anno dalla Commissione della cassa. I tassi di interesse figurano nell'allegato 1.

Art. 9 Spese amministrative, emolumenti dell'autorità di vigilanza e contributi al Fondo di garanzia LPP

Il finanziamento delle spese amministrative, degli emolumenti dell'autorità di vigilanza e dei contributi al Fondo di garanzia LPP è oggetto di una convenzione di affiliazione separata tra i datori di lavoro e PUBBLICA.

Art. 10 Obbligo di informazione e di comunicazione degli assicurati, dei beneficiari di rendite e dei superstiti

¹ Le persone impiegate da assicurare per la prima volta nonché gli assicurati, i beneficiari di rendite e i loro superstiti hanno l'obbligo di informare in maniera veritiera su tutti i fatti concernenti le relazioni con PUBBLICA e di presentare tutti i documenti necessari. Alle riserve relative allo stato di salute si applicano gli articoli 15 e 16.

² Gli assicurati e i beneficiari di rendite che hanno diritto a prestazioni di PUBBLICA o i loro superstiti devono in particolare comunicare per scritto, senza indugio:

- a. il matrimonio o il nuovo matrimonio nonché l'inizio di una convivenza ai sensi dell'articolo 45, nel caso del diritto a una rendita per coniugi o conviventi;

- b. la registrazione di un'unione domestica ai sensi della LUD, nel caso del diritto a una rendita per coniugi o conviventi;
- c. la conclusione della formazione o il raggiungimento dell'abilità al lavoro di un figlio per il quale sussiste il diritto alla rendita per figli rispettivamente per orfani oltre il 18° anno di età;
- d. il decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita.

³ Gli assicurati e i beneficiari di rendite aventi diritto a prestazioni di invalidità di PUBBLICA devono inoltre comunicare spontaneamente per scritto e senza indugio i proventi computabili ai sensi dell'articolo 77 capoversi 3 e 4³, le loro modifiche, nonché i cambiamenti del grado di invalidità e dell'entità della rendita.⁴

⁴ I diritti nei confronti di altre assicurazioni o di altri responsabili devono essere comunicati spontaneamente per scritto e senza indugio a PUBBLICA.

Art. 11 Consequenze della violazione degli obblighi di informazione e di comunicazione

¹ Le persone impiegate da assicurare per la prima volta nonché gli assicurati, i beneficiari di rendite e i loro superstiti devono compensare a PUBBLICA i costi del maggior dispendio che risulta a PUBBLICA da indicazioni omesse, inesatte o tardive. I dettagli sono stabiliti nel regolamento dei costi.

² Si considera che gli obblighi di informazione e di comunicazione sono violati quando l'informazione o la comunicazione non sono fornite tempestivamente o nel caso di un rifiuto di fornire informazioni o comunicazioni.

³ Se la persona assicurata che ha presentato a PUBBLICA una richiesta di versamento di prestazioni viola gli obblighi di informazione e di comunicazione che le incombono, PUBBLICA sospende gli accertamenti concernenti il diritto alle prestazioni e decide in merito a tale diritto soltanto ad avvenuta ricezione delle informazioni necessarie.

⁴ Se la persona assicurata o il beneficiario della rendita che ha diritto alle prestazioni di PUBBLICA viola gli obblighi di informazione e di comunicazione che gli incombono, PUBBLICA sospende il pagamento delle prestazioni fino ad avvenuta ricezione delle informazioni necessarie.

⁵ Le prestazioni sono in ogni caso pagate soltanto se l'avente diritto ha fornito tutti i documenti necessari alla valutazione del diritto alla prestazione. In caso di presentazione tardiva di questi documenti le prestazioni sono pagate senza interesse.

³ Introdotto quale rettifica ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 della L sulle pubblicazioni ufficiali del 18 giu. 2004 (RS **170.512**) dopo l'approvazione da parte del CF.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 21 giu. 2011, approvata dal CF il 19 ott. 2011 ed in vigore dal 1° lug. 2012 (RU **2012 2069**).

Art. 12 Obbligo di informazione di PUBBLICA, certificato personale

¹ All'atto della sua ammissione a PUBBLICA la persona assicurata riceve un certificato personale, nel quale figurano le indicazioni determinanti per la previdenza professionale dell'assicurato. Quest'ultimo riceve almeno una volta all'anno un certificato personale.

² PUBBLICA informa adeguatamente almeno una volta all'anno le persone assicurate in merito alla propria organizzazione e al proprio finanziamento nonché sulla composizione dell'organo paritetico.

Art. 13 Obbligo di comunicazione del datore di lavoro

¹ Il datore di lavoro comunica a PUBBLICA, entro i termini prescritti, le persone impiegate da assicurare nonché i dati indispensabili per la gestione della previdenza professionale, in particolare lo stipendio annuo determinante, il grado di occupazione, lo stato civile, la data del matrimonio come pure i dati rilevanti concernenti i figli per i quali sussiste un diritto alle prestazioni di cui agli articoli 41, 47 e 58. Il datore di lavoro è responsabile della completezza e dell'esattezza delle indicazioni.

² In caso di comunicazione tardiva di una modifica, il rapporto di assicurazione della persona assicurata è rettificato in funzione del momento in cui la modifica si è effettivamente verificata.

Capitolo 2: Persone assicurate**Art. 14** Condizioni di ammissione nell'assicurazione

Le persone impiegate sono assicurate contro i rischi di decesso e di invalidità a contare dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età. Esse sono anche assicurate per la vecchiaia a contare dal 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età.

Art. 15 Riserva relativa allo stato di salute

¹ Nel caso di nuove ammissioni la cui somma di rischio supera un milione di franchi e di assicurati con un aumento permanente di almeno 40 000 franchi dello stipendio annuo e una somma di rischio superiore a un milione di franchi, PUBBLICA può applicare una riserva relativa allo stato di salute per la copertura dei rischi di decesso e di invalidità. Un'eventuale riserva si applica al massimo per cinque anni.

² La protezione previdenziale acquisita con le prestazioni di uscita apportate non può essere sminuita da una nuova riserva relativa allo stato di salute.

³ Nei casi di cui al capoverso 1, PUBBLICA rileva tramite questionari lo stato di salute della persona da assicurare. Se l'informazione consente di presumere un

rischio assicurativo più elevato, PUBBLICA ordina entro tre mesi dalla ricezione dell'informazione un esame dello stato di salute presso il MedicalService.⁵

⁴ Se è effettuato un esame dello stato di salute, PUBBLICA procede a una copertura provvisoria dal momento della costituzione o della modifica del rapporto di assicurazione fino a quello della ricezione del rapporto del MedicalService.⁶ In base al rapporto, PUBBLICA decide con effetto retroattivo per quanto riguarda la copertura definitiva con o senza riserva. PUBBLICA informa la persona assicurata in merito alla riserva.

⁵ La persona assicurata è in ogni caso tenuta a informare PUBBLICA in merito a riserve relative allo stato di salute esistenti e applicate da precedenti istituti di previdenza.

⁶ Se i pregiudizi alla salute indicati nella riserva provocano, entro il termine della riserva, il decesso della persona assicurata o un'incapacità al lavoro che ne determina l'invalidità, sussiste il diritto alle seguenti prestazioni nell'entità menzionata e oltre la durata della riserva:

- a. le prestazioni secondo la LPP; e
- b. nel quadro dell'assicurazione sovraobbligatoria: se del caso una rendita finanziata tramite il capitale di copertura disponibile.

Art. 16 Violazione dell'obbligo di denuncia

¹ Se nel questionario di cui all'articolo 15 capoverso 3 la persona assicurata comunica in maniera inesatta o sottace rischi di salute che conosceva o doveva conoscere oppure comunica in maniera inesatta o sottace riserve relative allo stato di salute applicate da precedenti istituti di previdenza, PUBBLICA può limitare retroattivamente la copertura assicurativa alle prestazioni di cui all'articolo 15 capoverso 6.

² Il diritto di limitare la copertura assicurativa si estingue al termine di quattro settimane dal momento in cui PUBBLICA ha avuto conoscenza della violazione dell'obbligo di denuncia.

³ Se PUBBLICA limita la copertura assicurativa fondandosi sul capoverso 1, si estingue parimenti l'obbligo di PUBBLICA di fornire prestazioni per casi di previdenza già insorti, la cui realizzazione o entità sono state influenzate dalla violazione dell'obbligo di denuncia. In un simile caso PUBBLICA esige la restituzione delle prestazioni sovraobbligatorie qualora le abbia già fornite.

⁵ Nuovo testo del per. giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

⁶ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

Art. 17 Persone non ammesse nell'assicurazione

Non sono ammessi nell'assicurazione di PUBBLICA le persone impiegate:

- a.⁷ per le quali è stato costituito un contratto di lavoro a tempo determinato di tre mesi al massimo; è fatto salvo l'articolo 1*k* OPP2;
- b. occupate soltanto a titolo accessorio da un datore di lavoro della Cassa di previdenza della Confederazione e già assicurate obbligatoriamente per un'attività lucrativa principale oppure che esercitano un'attività indipendente a titolo di professione principale;
- c. invalide ai sensi della LAI nella misura di almeno il 70 per cento;
- d. che in quanto personale locale all'estero operano come personale non trasferibile del DFAE e per le quali il DFAE non è tenuto a versare contributi all'AVS; oppure
- e. che hanno compiuto il 65° anno di età.

Art. 18 Fine dell'assicurazione

¹ L'assicurazione termina:

- a. con la cessazione del rapporto di lavoro, sempreché a quel momento non sia maturato un diritto a prestazioni di vecchiaia o di invalidità;
- b.⁸ al compimento del 65° anno di età, fatto salvo l'articolo 18*b*
- c. ...⁹

² Per quanto concerne i rischi di decesso e di invalidità l'interessato rimane assicurato presso PUBBLICA per la durata di un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro. Le prestazioni corrispondono a quelle che erano assicurate al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Se entro questo periodo viene costituito un nuovo rapporto di previdenza, la competenza spetta al nuovo istituto di previdenza.

Art. 18a¹⁰ Mantenimento della protezione previdenziale in caso di congedo non pagato

Su richiesta della persona assicurata, durante un congedo non pagato o un congedo parzialmente pagato, la copertura assicurativa esistente è mantenuta interamente o parzialmente conformemente alle disposizioni del diritto del lavoro.

⁷ Nuovo testo giusta le Dec. dell'OPC del 2 e del 15 set. 2009, nonché del 20 ott. 2009, approvata dal CF l'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (FF **2009** 7381).

⁸ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

⁹ Abrogata dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

¹⁰ Introdotto dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

Art. 18b¹¹ Mantenimento della previdenza per la vecchiaia dopo
il compimento del 65° anno di età

Se dopo il compimento del 65° anno di età il rapporto di lavoro prosegue, su richiesta della persona assicurata la previdenza per la vecchiaia è mantenuta fino alla fine del rapporto di lavoro, ma al massimo fino al compimento del 70° anno di età.

Art. 18c¹² Mantenimento della previdenza in caso di riduzione dello stipendio
annuo determinante

¹ Se dopo il compimento del 58° anno di età lo stipendio annuo determinante di un assicurato è ridotto al massimo della metà, su richiesta della persona assicurata la previdenza è mantenuta interamente o parzialmente al livello del precedente guadagno assicurato.

² La previdenza è mantenuta al livello del precedente guadagno assicurato al massimo fino alla fine del rapporto di lavoro. Tale copertura previdenziale cessa in ogni caso al compimento del 65° anno di età.

Capitolo 3: Basi di calcolo

Art. 19 Stipendio annuo determinante

¹ Il datore di lavoro stabilisce lo stipendio annuo determinante per l'assicurazione e lo comunica a PUBBLICA.

² I criteri decisivi per stabilire lo stipendio annuo determinante sono definiti dal datore di lavoro secondo principi uniformi per ogni categoria di assicurati e nell'osservanza delle disposizioni della LPP e delle sue disposizioni di esecuzione.

³ Lo stipendio annuo determinante non può superare il reddito soggetto ai contributi AVS della persona assicurata. Sono fatti salvi gli articoli 18a e 18c.¹³

⁴ Il datore di lavoro può stabilire anticipatamente lo stipendio annuo determinante sulla base degli ultimi stipendi annui conosciuti. In questo caso devono essere prese in considerazione le modifiche già convenute per l'anno in corso. In caso di forti fluttuazioni del grado di occupazione o dell'entità dello stipendio, lo stipendio annuo determinante è stabilito forfaitariamente in base allo stipendio medio del pertinente gruppo professionale.

⁵ In caso di forti fluttuazioni degli stipendi, l'obbligo contributivo è stabilito in base allo stipendio annuo determinate secondo il certificato di salario AVS. Fino al

¹¹ Introdotto dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

¹² Introdotto dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

¹³ Nuovo testo del per. giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

momento del conteggio definitivo il datore di lavoro deve versare acconti di contributi a PUBBLICA.

⁶ Se la persona assicurata è impiegata da meno di un anno, è considerato stipendio annuo determinante lo stipendio che realizzerebbe in caso di occupazione durante l'anno intero.

Art. 20 Guadagno assicurato

¹ Il guadagno assicurato corrisponde allo stipendio annuo determinante diminuito dell'importo di coordinamento.

² L'importo di coordinamento corrisponde al 30 per cento dello stipendio annuo determinante, ma al massimo all'importo limite inferiore di cui all'articolo 8 capoverso 1 LPP.

³ Nel caso delle persone assicurate parzialmente invalide l'importo di coordinamento ai sensi del capoverso 2 è ridotto in maniera corrispondente al diritto alla rendita parziale.

⁴ Il guadagno assicurato valido immediatamente prima della riduzione funge da base per il calcolo del guadagno assicurato massimo mantenuto.¹⁴

Art. 21 Occupazione a tempo parziale

Nel caso delle persone assicurate occupate a tempo parziale lo stipendio annuo determinante corrisponde allo stipendio che sarebbe realizzato in caso di occupazione al 100 per cento. Il guadagno assicurato corrisponde allo stipendio annuo determinante diminuito dell'importo di coordinamento e convertito nel grado di occupazione effettivo.

Art. 22 Guadagno non assicurabile

Il reddito conseguito presso un datore di lavoro non affiliato alla Cassa di previdenza della Confederazione o realizzato tramite un'attività lucrativa indipendente non può essere assicurato presso PUBBLICA.

Capitolo 4: Contributi di risparmio, premio di rischio, prestazioni di uscita apportate e riscatto

Art. 23 Contributi di risparmio e premio di rischio

Per il calcolo dei contributi di risparmio e del premio di rischio il guadagno assicurato è determinante.

¹⁴ Introdotta dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

Art. 24 Contributi di risparmio

¹ I contributi di risparmio sono prelevati a contare dal 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età. Sono graduati in funzione dell'età e costituiscono gli accrediti di vecchiaia.

² Ai singoli piani previdenziali si applicano i seguenti contributi di risparmio:

a. piano standard, per gli impiegati fino alla classe di stipendio 23 compresa:

Graduazione delle età (classe di contributo)	Contributo di risparmio dell'impiegato (%)	Contributo di risparmio del datore di lavoro (%)	Totale degli accrediti di vecchiaia (%)
22–34	5,85	5,85	11,70
35–44	7,00	7,90	14,90
45–54	9,00	12,75	21,75
55–70	12,00	16,70	28,70

b. piano per i quadri 1, per gli impiegati delle classi di stipendio 24–29:

Graduazione delle età (classe di contributo)	Contributo di risparmio dell'impiegato (%)	Contributo di risparmio del datore di lavoro (%)	Totale degli accrediti di vecchiaia (%)
22–34	5,85	5,85	11,70
35–44	7,0	7,90	14,90
45–54	9,25	15,15	24,40
55–70	12,25	19,05	31,30

c. piano per i quadri 2, per gli impiegati a partire dalla classe di stipendio 30:

Graduazione delle età (classe di contributo)	Contributo di risparmio dell'impiegato (%)	Contributo di risparmio del datore di lavoro (%)	Totale degli accrediti di vecchiaia (%)
22–34	7,15	7,15	14,30
35–44	8,25	9,25	17,50
45–54	9,75	17,35	27,10
55–70	12,75	21,25	34,00.

³ L'età per determinare i contributi di risparmio e quindi gli accrediti di vecchiaia corrisponde alla differenza tra l'anno civile corrente e l'anno di nascita della persona assicurata.

⁴ Il cambiamento della classe di contributo ai sensi del capoverso 1 è effettuato il 1° gennaio dell'anno in cui viene raggiunta la classe di età corrispondente.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 21 giu. 2011, approvata dal CF il 19 ott. 2011 ed in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2069).

5 ...¹⁶

Art. 25 Contributo volontario di risparmio

¹ La persona assicurata può versare contributi volontari di risparmio a titolo di complemento ai contributi di risparmio di cui all'articolo 24.

² Nel caso di un'assicurazione nel piano standard o nel piano per i quadri 1 è possibile optare tra un contributo volontario di risparmio del 2 o del 4 per cento.¹⁷

³ La persona assicurata nel piano per i quadri 2 può optare tra un contributo volontario di risparmio dell'1 o del 2 per cento.

⁴ Il guadagno assicurato della persona assicurata costituisce la base per determinare il contributo volontario di risparmio.¹⁸

⁵ Il datore di lavoro comunica a PUBLICA il versamento di un contributo volontario di risparmio, la modifica della sua entità o la rinuncia completa entro il 30 novembre dell'anno in corso. Per le persone impiegate da assicurare per la prima volta la comunicazione avviene senza indugio dopo l'entrata.¹⁹

⁶ La mutazione ha di volta in volta effetto dal 1° gennaio successivo alla comunicazione. Per le persone impiegate da assicurare per la prima volta essa avviene il primo giorno del mese successivo all'entrata.²⁰

7 ...²¹

Art. 26 Premio di rischio

¹ Per l'assicurazione dei rischi di decesso e di invalidità è riscosso un premio di rischio.

² Il premio di rischio è pagato dal datore di lavoro.

³ L'obbligo del pagamento del premio insorge con l'ammissione nell'assicurazione. Esso termina:

- a. con il decesso della persona assicurata;
- b. con la cessazione del rapporto di lavoro;
- c. con il compimento del 65° anno di età della persona assicurata;
- d. in caso di invalidità ai sensi dell'articolo 53.

¹⁶ Abrogato dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

¹⁷ Nuovo testo giusta le Dec. dell'OPC del 13 ago. e 2 set. 2009, approvata dal CF il 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (FF **2009** 7387).

¹⁸ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

¹⁹ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvato dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF **2009** 2287).

²⁰ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

²¹ Abrogato dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

Art. 27 Pagamento dei contributi di risparmio e del premio di rischio

I contributi di risparmio e il premio di rischio sono dovuti per intero dal datore di lavoro. Essi devono essere trasferiti ogni mese a PUBBLICA. Il contributo di risparmio (art. 24 e 25) della persona assicurata è dedotto ogni mese dal suo stipendio.

Art. 28 Obbligo di pagare i contributi e i premi in caso di entrata o uscita nel corso del mese, di congedo non pagato, di riduzione dello stipendio annuo determinante e di decesso²²

¹ È dovuto l'intero contributo mensile se l'ammissione della persona assicurata nell'assicurazione avviene prima del 15 del mese. Se l'ammissione della persona assicurata avviene il 15 del mese o dopo, i contributi sono dovuti a contare dal 1° giorno del mese successivo.

² Non è dovuto alcun contributo per il mese corrente se la persona assicurata esce prima del 15 del mese. Se l'uscita della persona assicurata avviene il 15 del mese o dopo, è dovuto l'intero contributo mensile.

³ La normativa ai sensi dei capoversi 1 e 2 si applica per analogia al congedo non pagato (art. 29) e al mantenimento della previdenza in caso di riduzione dello stipendio annuo determinante (art. 29a).²³

⁴ In caso di decesso della persona assicurata è dovuto il contributo per tutto il mese.

Art. 29 Congedo

¹ Senza avviso contrario del datore di lavoro, durante un congedo non pagato o un congedo parzialmente pagato l'assicurazione rimane immutata almeno per due mesi.

² La persona assicurata può mantenere l'assicurazione a contare dal terzo mese di congedo anche per i soli rischi di decesso e di invalidità. L'accredito di vecchiaia disponibile continua a essere remunerato.²⁴

Art. 29a²⁵ Contributi di risparmio e premio di rischio per il mantenimento della previdenza in caso di riduzione dello stipendio annuo determinante

¹ Se in caso di riduzione dello stipendio annuo determinante la previdenza è mantenuta conformemente all'articolo 18c, la persona assicurata deve pagare, oltre ai propri contributi di risparmio, i contributi di risparmio del datore di lavoro e il premio di rischio (art. 24 e 26) ai fini del mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato.

²² Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

²³ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

²⁴ Nuovo testo del per. giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

²⁵ Introdotta dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

² Un'eventuale partecipazione finanziaria del datore di lavoro al mantenimento della previdenza avviene conformemente alle disposizioni del diritto del lavoro.

Art. 30 Prestazioni di uscita apportate

Le prestazioni di uscita di altri istituti di previdenza e gli averi di istituti di libero passaggio devono essere trasferiti in caso di ammissione a PUBBLICA. Essi sono integralmente accreditati all'avere di vecchiaia della persona assicurata.

Art. 31 Prestazione di uscita versata in seguito a divorzio

La quota della prestazione di uscita versata alla persona assicurata in seguito a divorzio è integralmente accreditata al suo avere di vecchiaia.

Art. 32 Riscatto

¹ Fatto salvo il capoverso 4, il riscatto è possibile entro i limiti stabiliti dalla LPP, conformemente all'allegato 2. Sono determinanti l'età e il guadagno assicurato al momento del riscatto. Nel caso delle persone assicurate ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4 (stipendio annuo) è determinante il guadagno assicurato medio mensile moltiplicato per dodici, calcolato al massimo sugli ultimi dodici mesi.

² Nel quadro del capoverso 1 l'assicurato può liberamente stabilire, entro 90 giorni dall'ammissione nell'assicurazione, l'entità del primo riscatto. Trascorso questo termine l'importo minimo del riscatto ammonta a 2000 franchi. Se la somma residua possibile di riscatto è inferiore a 2000 franchi l'intero importo deve essere pagato in un solo versamento.²⁶

³ I beneficiari di prestazioni di vecchiaia che non hanno ancora compiuto il 65° anno di età e assumono un'attività presso un datore di lavoro della Cassa di previdenza della Confederazione possono riscattare le prestazioni regolamentari soltanto nella misura in cui queste superano la protezione previdenziale esistente prima dell'insorgere dell'evento di previdenza vecchiaia.

⁴ I riscatti effettuati dopo l'insorgere dell'incapacità al lavoro che ha determinato l'invalidità sono rimborsati (art. 57 cpv. 3).

⁵ Se si sono ottenuti prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni, i riscatti possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso di tali prelievi anticipati. Se l'importo anticipato non può essere rimborsato fino al compimento del 62° anno di età (art. 93 cpv. 2 lett. a), i riscatti possono essere effettuati nella misura in cui, unitamente ai prelievi anticipati, non superino le prestazioni massime ai sensi del presente regolamento.²⁷

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 21 giu. 2011, approvata dal CF il 19 ott. 2011 ed in vigore dal 1° lug. 2012 (RU **2012** 2069).

²⁷ Per. introdotto dalla Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 (FF **2009** 2287). Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

Art. 32^a28 Aumento della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento prima del compimento del 65° anno di età

¹ Al più presto quando presenta la domanda per percepire una rendita prima del compimento del 65° anno di età, la persona assicurata può aumentare mediante un riscatto la propria rendita di vecchiaia al massimo fino all'ammontare della propria rendita di invalidità assicurata. Per il calcolo della rendita di vecchiaia non si tiene conto di un eventuale avere proveniente dai contributi volontari di risparmio. Se la comunicazione di questo riscatto avviene meno di tre mesi prima del pensionamento, i costi amministrativi sono fatturati alla persona assicurata conformemente al regolamento dei costi.

² L'aumento della rendita di vecchiaia può essere effettuato solo mediante un pagamento diretto unico.

³ Se perviene a PUBBLICA dopo il pensionamento della persona assicurata, l'importo pagato per finanziare l'aumento della rendita di vecchiaia è rimborsato.

Art. 33 Comunicazione dei riscatti alle autorità fiscali

¹ Nel caso dei prelievi anticipati effettuati nel corso dei tre anni successivi al riscatto, PUBBLICA comunica alle autorità fiscali, simultaneamente ai prelievi anticipati, anche i riscatti operati nel corso dei tre anni precedenti.²⁹

² Se la persona assicurata esce da PUBBLICA nel corso dei tre anni successivi al riscatto e sussiste il diritto al pagamento in contanti della prestazione di uscita ai sensi dell'articolo 83, PUBBLICA comunica alle autorità fiscali, simultaneamente al pagamento in contanti, anche i riscatti operati nel corso dei tre anni precedenti.³⁰

Capitolo 5: Misure di risanamento

Art. 34 Misure in caso di copertura insufficiente

¹ Se dalla verifica attuariale risulta una copertura insufficiente ai sensi della LPP, l'organo paritetico attua misure di risanamento nell'osservanza delle disposizioni legali.³¹

² L'organo paritetico può prelevare dai datori di lavoro, dalla persona assicurata e, entro i limiti dell'articolo 65d capoverso 3 lettera b LPP, dai beneficiari di rendite un contributo di risanamento limitato, sempreché altre misure non consentano di rag-

²⁸ Introdotto dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

²⁹ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

³⁰ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

³¹ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF **2009** 2287).

giungere l'obiettivo. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari alla somma dei contributi della persona assicurata.

³ Il contributo di risanamento può essere prelevato soltanto con il consenso del datore di lavoro nella misura in cui serve a finanziare prestazioni sovraobbligatorie.

⁴ Il contributo di risanamento non è preso in considerazione per il calcolo della prestazione di uscita, delle prestazioni di vecchiaia, di invalidità e di decesso.

⁵ In caso di prelievo di un contributo di risanamento l'organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione informa le persone assicurate e i beneficiari di rendite in merito:

- a. all'aliquota o all'importo;
- b. alla durata prevista;
- c. alla ripartizione tra datore di lavoro e assicurati;
- d. alle modalità di pagamento.

⁶ Se il prelievo di contributi di risanamento si rivela insufficiente, il tasso di interesse minimo sugli averi di vecchiaia LPP può essere ridotto al massimo dello 0,5 per cento per la durata della copertura insufficiente, ma al massimo per cinque anni.

⁷ In caso di copertura insufficiente il datore di lavoro può effettuare versamenti su un conto separato di riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia di utilizzazione, oppure trasferire a questo conto risorse provenienti dalla riserva ordinaria dei contributi del datore di lavoro.

⁸ In caso di copertura insufficiente il versamento di un prelievo anticipato può essere limitato nel tempo e nell'importo oppure totalmente rifiutato se il prelievo anticipato è destinato al rimborso di mutui ipotecari. La limitazione o il rifiuto del pagamento è possibile soltanto per la durata della copertura insufficiente. L'organo paritetico deve comunicare la durata e l'entità della misura all'assicurato al quale viene limitato o rifiutato il versamento.

Art. 35 Pagamento dei contributi di risanamento

¹ I contributi di risanamento che devono essere prestati dal datore di lavoro e dalle persone assicurate sono dovuti per intero dal datore di lavoro.

² La deduzione della quota di contributo è effettuata:

- a. mensilmente dallo stipendio delle persone assicurate;
- b. mensilmente dalla rendita dei beneficiari di rendite.

Capitolo 6: Prestazioni

Sezione 1: Prestazioni di vecchiaia

Art. 36 Avere di vecchiaia

¹ Per ogni persona assicurata è costituito un avere individuale di vecchiaia.

² L'avere di vecchiaia è composto:

- a. dagli accrediti di vecchiaia ai sensi dell'articolo 24;
- b. dalle prestazioni di uscita apportate ai sensi dell'articolo 30;
- c. dai versamenti a favore della persona assicurata in seguito a divorzio in virtù dell'articolo 31;
- d. dai riscatti ai sensi dell'articolo 32;
- e.³² dai rimborsi dei prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni o dai versamenti provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza;
- f. da eventuali accrediti complementari;
- g. da riscatti eventualmente effettuati dal datore di lavoro;
- h. dagli interessi ai sensi dell'allegato 1.

³ Sono dedotti dall'avere di vecchiaia:

- a. i prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni o provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza (art. 91);
- b. le quote di prestazione di uscita trasferite nella previdenza del coniuge in seguito a divorzio (art. 99);
- c.³³ la quota dell'avere di vecchiaia convertita in una prestazione di vecchiaia a seguito di pensionamento parziale (art. 38).

4-8 ...³⁴

³² Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

³³ Introdotta dal n. I della Dec. dell'OPC del 21 giu. 2011, approvata dal CF il 19 ott. 2011 ed in vigore dal 1° lug. 2012 (RU **2012** 2069).

³⁴ Abrogati dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

Art. 36a³⁵ Rimunerazione

¹ Per l'anno in corso gli accrediti di vecchiaia sono conteggiati senza interesse nell'avere di vecchiaia.

² A fine anno l'avere di vecchiaia rilevato alla fine dell'anno precedente è remunerato con il tasso di interesse di cui all'allegato 1 numero 1. Eventuali accrediti sull'avere di vecchiaia di cui all'articolo 36 capoverso 2 lettere b–g sono remunerati pro rata temporis con l'identico tasso di interesse.

³ Se è necessario un calcolo della prestazione di uscita, in particolare in caso di un evento di previdenza o di uscita, l'avere di vecchiaia rilevato alla fine dell'anno precedente è remunerato pro rata temporis con il tasso di interesse di cui all'allegato 1 numero 2.

⁴ L'organo paritetico stabilisce alla fine di ogni anno i tassi di interesse per:

- a. la remunerazione dell'avere di vecchiaia nell'anno in corso (all. 1 n. 1);
- b. la remunerazione applicabile al calcolo della prestazione di uscita nell'anno successivo (all. 1 n. 2).

⁵ I capoversi 1–4 si applicano per analogia all'avere proveniente dai contributi volontari di risparmio.

Art. 37 Nascita ed estinzione del diritto a una prestazione di vecchiaia

¹ Il diritto a una prestazione di vecchiaia nasce al più presto il 1° del mese successivo al compimento del 60° anno di età della persona assicurata, con la fine del rapporto di lavoro, e al più tardi il 1° del mese successivo al compimento del 70° anno di età.

² Esso si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario della rendita decede.

³ Se ha diritto a una rendita di vecchiaia alla fine del rapporto di lavoro e non ha ancora compiuto il 70° anno di età, la persona assicurata può esigere al posto della rendita di vecchiaia il trasferimento della prestazione di uscita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se non ha ancora compiuto il 65° anno di età ed è annunziato all'assicurazione contro la disoccupazione, può esigere al posto della rendita di vecchiaia il trasferimento della prestazione di uscita a un istituto di libero passaggio (art. 84).³⁶

⁴ La persona assicurata deve chiedere per scritto a PUBBLICA il trasferimento della prestazione di uscita al più tardi 30 giorni prima della fine del rapporto di lavoro³⁷. Se la domanda è effettuata meno di 30 giorni prima della fine del rapporto di lavoro o dopo tale fine, i relativi costi amministrativi possono essere fatturati alla persona assicurata sempreché il regolamento dei costi lo preveda.

³⁵ Introdotta dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

³⁶ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

³⁷ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

Art. 38 Pensionamento parziale

¹ Se riduce il suo grado di occupazione dopo il compimento del 60° anno di età, in una volta sola o in più volte, la persona assicurata ha diritto per ogni riduzione a una prestazione parziale di vecchiaia corrispondente alla riduzione del grado di occupazione.³⁸ Il grado di pensionamento parziale corrisponde alla riduzione del grado di occupazione.

² ...³⁹

³ In caso di pensionamento parziale, l' avere di vecchiaia è convertito proporzionalmente secondo l' articolo 39 in una prestazione parziale di vecchiaia. La quota residua continua a essere gestita come avere di vecchiaia di cui all' articolo 36. Il guadagno assicurato residuo è calcolato secondo le disposizioni sull' occupazione a tempo parziale (art. 21).

⁴ L' articolo 37 capoversi 3 e 4 si applica per analogia se alla fine del rapporto di lavoro la persona assicurata ha diritto a una rendita parziale di vecchiaia e non ha ancora compiuto il 70° anno di età. È fatto salvo il mantenimento della previdenza di cui all' articolo 18c.⁴⁰

Art. 39 Rendita di vecchiaia

¹ Fatto salvo l' articolo 40, la prestazione di vecchiaia è versata come rendita.

² L' importo della rendita annuale di vecchiaia è stabilito in funzione dell' avere di vecchiaia esistente al momento del pensionamento ai sensi dell' articolo 36, aumentato di un eventuale avere proveniente dai contributi volontari di risparmio (art. 25) e moltiplicato per il tasso di conversione determinante per l' età di pensionamento al momento del pensionamento secondo l' allegato 3.

³ Il tasso di conversione è stabilito con precisione mensile.

Art. 40 Prelievo di capitale

¹ All' atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, fino al 50 per cento della somma dell' avere di vecchiaia secondo l' articolo 36 nonché della somma di un eventuale avere derivante dai contributi volontari di risparmio (art. 25) disponibile a quel momento per la corrispondente prestazione di vecchiaia. Se la comunicazione del prelievo di capitale è effettuata meno di tre mesi prima del pensionamento, i costi amministrativi sono fatturati alla persona assicurata conformemente al regolamento dei costi. La liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento dei costi amministrativi.

³⁸ Nuovo testo giusta la Dec. dell' OPC dell' 8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

³⁹ Abrogato dalla Dec. dell' OPC dell' 8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

⁴⁰ Nuovo testo giusta la Dec. dell' OPC dell' 8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

² Se al momento del pensionamento l'assicurato desidera prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, più del 50 per cento di cui al capoverso 1, la comunicazione relativa a tale liquidazione in capitale deve pervenire per scritto a PUBBLICA al più tardi un anno prima del pensionamento. L'importo massimo possibile della liquidazione in capitale è pari al 100 per cento dell'avere esistente secondo il capoverso 1 al momento del pensionamento.⁴¹

³ Se il datore di lavoro risolve il rapporto di lavoro senza colpa dell'assicurato, che può percepire una liquidazione in capitale, quest'ultimo può comunicare il prelievo di capitale o l'unica modifica fino al pensionamento. Per il pagamento dei costi amministrativi si applica per analogia il capoverso 1.⁴²

⁴ Nel caso degli assicurati coniugati il prelievo di una liquidazione unica in capitale presuppone il consenso scritto del coniuge, con firma autenticata. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità.

⁵ Fatta salva la rendita transitoria, la rendita di vecchiaia e le relative altre prestazioni assicurate sono ridotte in misura corrispondente alla liquidazione in capitale ottenuta.

^{5bis} Le quote dell'avere di vecchiaia che il datore di lavoro ha finanziato all'assicurato al momento del pensionamento sono esclusi dal prelievo di capitale conformemente alle disposizioni del diritto del lavoro.⁴³

⁶ Se sono stati effettuati riscatti (art. 32), nel corso dei tre anni successivi le prestazioni che ne risultano non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale. Sono esclusi da questa limitazione i nuovi riscatti in caso di divorzio secondo l'articolo 22c LFLP.

Art. 41 Diritto alla rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia

¹ I beneficiari di rendite di vecchiaia hanno diritto a una rendita per ogni figlio che avrebbe diritto a una rendita per orfani nel caso del loro decesso.

² Per i figli in formazione dopo il compimento del 18° anno di età deve essere fornita spontaneamente ogni anno la prova della formazione. In assenza di questa prova il versamento della rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia è sospeso.

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 21 giu. 2011, approvata dal CF il 19 ott. 2011 ed in vigore dal 1° lug. 2012 (RU **2012** 2069).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 21 giu. 2011, approvata dal CF il 19 ott. 2011 ed in vigore dal 1° lug. 2012 (RU **2012** 2069).

⁴³ Introdotto dal n. I della Dec. dell'OPC del 21 giu. 2011, approvata dal CF il 19 ott. 2011 ed in vigore dal 1° lug. 2012 (RU **2012** 2069).

Art. 42 Entità della rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia

La rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia ammonta a un sesto della rendita di vecchiaia.

Sezione 2: Prestazioni per superstiti

Art. 43 Principio

¹ Il diritto alle prestazioni per superstiti sussiste se la persona defunta:

- a. ⁴⁴ era assicurata presso PUBBLICA quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte (art. 18 lett. a LPP);
- b. in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 18 lett. b LPP);
- c. è diventata invalida quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 LPGGA), presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 18 lett. c LPP); oppure
- d. riceveva una rendita di vecchiaia o di invalidità da PUBBLICA quando si verificò il decesso (art. 18 lett. d LPP).

² L'avere proveniente da contributi volontari di risparmio (art. 25) è in ogni caso versato come liquidazione unica in capitale secondo l'ordine seguente:

- a. al coniuge superstite nonché ai figli che hanno diritto alla rendita per orfani;
- b. ⁴⁵ alle persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona defunta o alla persona che ha ininterrottamente convissuto con lui ai sensi dell'articolo 45 capoverso 3 negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni;
- c. ai figli che non hanno diritto alla rendita per orfani;
- d. ai genitori;
- e. ai fratelli e sorelle;
- f. agli eredi legittimi, esclusi gli enti pubblici.⁴⁶

⁴⁴ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

⁴⁵ Nuovo testo giusta le Dec. dell'OPC del 2 e 15 set. 2009, nonché del 20 ott. 2009, approvate dal CF l'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (FF **2009** 7381).

⁴⁶ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF **2009** 2287).

³ La liquidazione unica in capitale spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari.⁴⁷

Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi

¹ Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:

- a. deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio;
- b.⁴⁸ ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure
- c. percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge.

² Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto a una liquidazione unica pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50.⁴⁹ Se nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, tale liquidazione è computata nella rendita per coniugi.

³ Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.

⁴ Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso.

⁵ Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi secondo il capoverso 1 lettera b se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se la sentenza di divorzio gli assegna una rendita oppure una liquidazione in capitale invece di una rendita vitalizia.

Art. 45 Diritto alla rendita per conviventi

¹ Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita, il convivente superstite ha diritto a una corrispondente rendita se non percepisce nessuna rendita per coniugi o nessuna rendita corrente per conviventi da un istituto del secondo pilastro in virtù di un altro caso di previdenza e se:

- a.⁵⁰ ha compiuto il 40° anno di età e ha ininterrottamente convissuto con la persona defunta almeno negli ultimi cinque anni prima del decesso; oppure
- b. deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni aventi diritto alla rendita per orfani conformemente al presente regolamento.

⁴⁷ Introdotto dalla Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF **2009** 2287).

⁴⁸ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF **2009** 2287).

⁴⁹ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

⁵⁰ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF **2009** 2287).

² Il diritto alla rendita per conviventi sussiste soltanto se la convivenza è stata comunicata per scritto a PUBBLICA sotto forma di contratto di convivenza. Tale contratto, debitamente firmato da entrambi i conviventi, deve essere inoltrato a PUBBLICA in originale quando entrambi sono ancora in vita.

³ La convivenza ai sensi della presente disposizione è un'unione domestica analoga al matrimonio di persone non coniugate, di sesso diverso o identico, senza legami di parentela, la cui unione non è registrata secondo la LUD. Per convivenza si intende anche un'unione domestica analoga al matrimonio di persone affini, tra le quali non sussiste alcun impedimento al matrimonio.

⁴ Il diritto alla rendita per conviventi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto dell'assicurato defunto allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. Il diritto deve essere fatto valere al più tardi entro sei mesi dal decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita.

⁵ La durata della convivenza è computata in quella del matrimonio successivo conformemente alle condizioni del diritto alla rendita per coniugi di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera b, purché il contratto di convivenza, debitamente firmato da entrambi i conviventi, sia inoltrato a PUBBLICA in originale quando entrambi sono ancora in vita.

⁶ La legittimazione al diritto è verificata soltanto al momento in cui esso viene fatto valere. Su richiesta di PUBBLICA il convivente superstite deve fornire le indicazioni necessarie. Ne fanno segnatamente parte:

- a. la prova del Comune di domicilio con la quale si attesta il domicilio comune nel corso degli ultimi cinque anni precedenti il decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita oppure la prova che negli ultimi cinque anni precedenti il decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita sussisteva un'economia domestica comune;
- b. la conferma dello stato civile di entrambi i conviventi;
- c. informazioni concernenti i figli comuni;
- d. ulteriori documenti come sentenze di divorzio o decisioni in materia di rendita.

⁷ Il diritto si estingue:

- a. in caso di matrimonio, di inizio di una convivenza ai sensi del presente articolo o di decesso del convivente superstite;
- b. se il convivente superstite ha diritto a una rendita per coniugi in seguito al decesso del suo coniuge divorziato.

⁸ Se l'accertamento delle condizioni al diritto suscita dubbi, segnatamente se vengono fatti valere simultaneamente diritti in virtù dell'articolo 49 (capitale garantito in caso di decesso), PUBBLICA può erogare le prestazioni soltanto quando gli accertamenti sono ultimati. Non è dovuto un interesse per l'erogazione posticipata delle prestazioni.

Art. 46 Entità della rendita per coniugi o conviventi

¹ Le rendite annuali per coniugi o conviventi ammontano:

- a. al decesso di una persona assicurata che non ha ancora compiuto i 65 anni di età:
 - a due terzi della rendita di invalidità assicurata;
- b. al decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità:
 - a due terzi della rendita corrente;
- c. al decesso di una persona assicurata che ha compiuto i 65 anni di età:
 - a due terzi della rendita di vecchiaia acquisita al momento del decesso della persona assicurata, calcolata in base all'avere di vecchiaia ai sensi dell'articolo 36.

² Se il coniuge o il convivente superstite è più giovane della persona defunta di oltre 15 anni e se il matrimonio o la convivenza sono durati meno di 5 anni e se il superstite non deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio, la rendita è ridotta del due per cento per ogni anno intero o iniziato rispetto al quale il superstite avente diritto è più giovane della persona defunta di oltre 15 anni.

³ La rendita per coniugi secondo l'articolo 44 capoverso 5 corrisponde al massimo all'importo della rendita per coniugi ai sensi della LPP. ...⁵¹

⁴ Le prestazioni di PUBLICA ai sensi del capoverso 3 sono ridotte nella misura in cui, sommate alle prestazioni delle altre assicurazioni alle quali è dato diritto in seguito al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita, in particolare dell'AVS e dell'AI, superano l'importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio.

Art. 46a⁵² Prelievo di capitale al posto di una rendita per coniugi o conviventi

¹ Le rendite per coniugi o conviventi di cui all'articolo 46 capoverso 1 lettere a e c possono essere percepite interamente o parzialmente sotto forma di liquidazione unica in capitale. Questo si applica anche alle rendite per coniugi o conviventi secondo l'articolo 46 capoverso 1 lettera b, sempreché la persona defunta beneficiava di una rendita di invalidità.

² Se desidera percepire la rendita per coniugi o conviventi interamente o parzialmente sotto forma di liquidazione unica in capitale, l'avente diritto deve trasmettere a PUBLICA una corrispondente dichiarazione scritta e firmata di proprio pugno. Questa dichiarazione deve pervenire a PUBLICA prima del secondo pagamento della rendita. Eventuali pagamenti della rendita sono dedotti dalla liquidazione in capitale.

⁵¹ Per. abrogato dalla Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, con effetto dal 1° feb. 2009 (FF **2009** 2287).

⁵² Introdotto dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

³ La liquidazione in capitale corrisponde al valore in contanti della rendita percepita come liquidazione in capitale.

⁴ Le rendite per coniugi o conviventi sono ridotte in misura corrispondente alla liquidazione in capitale ottenuta.

⁵ Se il coniuge o il convivente superstite non ha ancora compiuto il 45° anno di età, la liquidazione in capitale è ridotta del due per cento per ogni anno intero o iniziato a partire dall'età dell'avente diritto al momento del decesso della persona assicurata o del beneficiario di una rendita di invalidità fino a raggiungere 45 anni. La liquidazione in capitale corrisponde però almeno al capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50.

Art. 46b⁵³ Capitale supplementare garantito in caso di decesso

Se il capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50 supera il capitale di copertura necessario per la rendita di cui all'articolo 46 capoverso 1, la parte eccedente è versata all'avente diritto sotto forma di liquidazione unica in capitale secondo l'articolo 44 o 45.

Art. 47 Diritto alla rendita per orfani

¹ I figli di un assicurato o di un beneficiario di rendita defunto hanno diritto a una rendita per orfani.

² Il diritto alla rendita per orfani nasce il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.

³ Il diritto alla rendita per orfani sussiste finché il figlio ha compiuto il 18° anno di età. Esso sussiste inoltre fino al compimento del 25° anno di età se è comprovato che il figlio si trova ancora in formazione o è invalido nella misura di almeno il 70 per cento ai sensi della LAI.

⁴ Per i figli in formazione dopo il compimento del 18° anno di età deve essere fornita spontaneamente ogni anno la prova della formazione. In assenza di questa prova il versamento della rendita per orfani è sospeso.

⁵ Il diritto alla rendita per orfani compete anche ai figli in affidamento e ai figliastri al cui sostentamento la persona assicurata o il beneficiario della rendita doveva provvedere.

Art. 48 Entità della rendita per orfani

¹ La rendita per orfani ammonta:

- a. al decesso di una persona assicurata che non ha ancora compiuto i 65 anni di età:

⁵³ Introdotto dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

- a un sesto della rendita di invalidità assicurata;
 - b. al decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità:
 - a un sesto della rendita corrente;
 - c. al decesso di una persona assicurata che ha compiuto i 65 anni di età:
 - a un sesto della rendita di vecchiaia acquisita al momento del decesso della persona assicurata, calcolata in base all'avere di vecchiaia ai sensi dell'articolo 36.
- ² Gli orfani di padre e madre hanno diritto a una doppia rendita per orfani.

Art. 49 Diritto al capitale garantito in caso di decesso

¹ Qualora al decesso di una persona assicurata non sussista alcun diritto ai sensi degli articoli 44 e 45, PUBBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso.⁵⁴ A prescindere dal diritto delle successioni, sono aventi diritto nell'ordine seguente:

- a. le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona assicurata;
- b.⁵⁵ la persona che ha ininterrottamente convissuto con la persona assicurata negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni, sempreché adempia le condizioni di diritto di cui all'articolo 45 capoversi 2 e 3;
- c. i figli della persona assicurata;
- d. i genitori.

² Non sono aventi diritto le persone che percepiscono una rendita per coniugi o conviventi da un altro istituto di previdenza.

³ Il capitale garantito in caso di decesso spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari.

⁴ Se entro il termine di un anno dal decesso della persona assicurata non è fatto valere alcun diritto, il capitale garantito in caso di decesso è devoluto alla Cassa di previdenza della Confederazione.⁵⁶

Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso

Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde alla metà dell'avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Esso è diminuito del valore in contanti di un'eventuale rendita per orfani (art. 47 e 48).⁵⁷

⁵⁴ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF **2009** 2287).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 21 giu. 2011, approvata dal CF il 19 ott. 2011 ed in vigore dal 1° lug. 2012 (RU **2012** 2069).

⁵⁶ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF **2009** 2287).

⁵⁷ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

Sezione 3: Prestazioni di invalidità

Art. 51 Invalidità

¹ Il diritto alle prestazioni di invalidità sussiste soltanto se vi è una decisione esecutoria dell'AI.

² Ha diritto alle prestazioni di invalidità la persona assicurata che:

- a. ai sensi dell'AI, è invalida per almeno il 40 per cento ed era assicurata presso PUBBLICA al momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa ha portato all'invalidità (art. 23 lett. a LPP);
- b. in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 23 lett. b LPP); oppure
- c. è diventata invalida quando era minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGGA), presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurata allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 23 lett. c LPP).

³ È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGGA).

⁴ In caso di pensionamento prima del compimento del 65° anno di età il diritto alla rendita di invalidità è dato unicamente se l'incapacità al lavoro che ha portato all'invalidità è insorta prima del pensionamento.

Art. 52 Nascita ed estinzione del diritto

¹ Il diritto alle prestazioni di invalidità di PUBBLICA nasce al più presto alla cessazione del diritto della persona assicurata alla continuazione del pagamento dello stipendio da parte del datore di lavoro.

² Il diritto si estingue:

- a. al decesso del beneficiario della rendita;
- b. nella misura in cui è nuovamente raggiunta la capacità al lavoro; oppure
- c. dopo il compimento del 65° anno di età.

³ A contare dal compimento del 65° anno di età è erogata una rendita di vecchiaia al posto della rendita di invalidità. Tale rendita di vecchiaia non può essere prelevata sotto forma di capitale.

Art. 53 Esenzione dal pagamento dei contributi di risparmio e del premio di rischio

¹ Con l'erogazione di una rendita di invalidità la persona assicurata e il datore di lavoro sono esentati dal pagamento dei contributi di risparmio secondo l'articolo 24 e del premio di rischio secondo l'articolo 26 in misura corrispondente al diritto alla rendita.

² L'esenzione:

- a. è data a prescindere dal fatto che l'invalidità sia dovuta a infortunio o malattia;
- b. comprende anche gli aumenti futuri degli accrediti di vecchiaia dovuti all'età.

Art. 54 Avere di vecchiaia di una persona invalida

¹ L'aver di vecchiaia di una persona invalida è ripartito in una parte attiva e in una parte passiva corrispondenti al diritto alla rendita.

² Nella misura in cui la persona assicurata percepisce una rendita di invalidità, la parte passiva del suo avere di vecchiaia è aumentata in ragione degli accrediti annui di vecchiaia che le sarebbero stati accordati se non fosse divenuta invalida; è determinante in questo caso il guadagno assicurato al momento in cui è subentrata l'incapacità al lavoro che ha portato all'invalidità. Eventuali compensazioni del rincaro fino alla nascita del diritto alla rendita di invalidità non sono prese in considerazione.⁵⁸

³ Per il calcolo della rendita di vecchiaia è applicabile per analogia l'articolo 39.

⁴ In caso di reinserimento la prestazione di uscita corrisponde alla parte dell'aver di vecchiaia costituito secondo il capoverso 2 che diviene nuovamente attiva con la fine del diritto alla rendita di invalidità.⁵⁹

Art. 55 Trattamento dei contributi volontari di risparmio (art. 25) in caso di invalidità

¹ In caso di invalidità parziale l'avente diritto può disporre nei seguenti modi dell'aver accumulato con i contributi volontari di risparmio (art. 25):

- a. conservarlo a favore di un successivo aumento della rendita di vecchiaia (art. 39 cpv. 2); oppure
- b. riscuotere la parte corrispondente al diritto alla rendita parziale come liquidazione unica in capitale.

² In caso di invalidità totale l'aver accumulato è versato come liquidazione unica in capitale.

⁵⁸ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

⁵⁹ Introdotto dalla Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF **2009** 2287).

³ In caso di decesso l'averè accumulato è versato conformemente all'articolo 43 capoverso 2.

Art. 56 Entità del diritto a una rendita di invalidità

L'invalido ha diritto:

- a. a un quarto della rendita nel caso di un'invalidità di almeno il 40 per cento ai sensi della LAI;
- b. alla metà della rendita nel caso di un'invalidità di almeno il 50 per cento ai sensi della LAI;
- c. ai tre quarti della rendita nel caso di un'invalidità di almeno il 60 per cento ai sensi della LAI;
- d. all'intera rendita di invalidità nel caso di un'invalidità di almeno il 70 per cento ai sensi della LAI.

Art. 57 Calcolo della rendita di invalidità

¹ Le prestazioni di invalidità sono calcolate secondo il tasso di conversione applicabile all'età ordinaria di pensionamento AVS (all. 3). In tale ambito sono computati come avere di vecchiaia:

- a. l'averè di vecchiaia secondo l'articolo 36 che la persona assicurata ha acquisito fino alla nascita del diritto alla prestazione di invalidità; e
- b. la somma degli accrediti di vecchiaia secondo l'articolo 24 a contare dalla nascita del diritto alla prestazione di invalidità fino al compimento del 65° anno di età. È determinante ai fini dell'entità degli accrediti di vecchiaia il guadagno assicurato al momento dell'insorgere dell'incapacità al lavoro che ha portato all'invalidità. Eventuali compensazioni del rincaro fino alla nascita del diritto alla rendita di invalidità non sono prese in considerazione.⁶⁰

² L'averè di vecchiaia e gli accrediti di vecchiaia sono remunerati con un interesse del due per cento. Si applica l'articolo 36a capoversi 1 e 2.⁶¹

³ Gli aumenti dei contributi di risparmio dovuti a aumenti salariali e i riscatti pagati dopo l'insorgere dell'incapacità al lavoro non sono presi in considerazione nel calcolo dell'averè di vecchiaia secondo il capoverso 1. I corrispondenti riscatti e contributi di risparmio della persona assicurata, come pure il premio di rischio sugli aumenti salariali sono rimborsati.

⁴ La prestazione di invalidità non deve superare il 60 per cento del guadagno assicurato al momento dell'insorgere dell'incapacità al lavoro che ha portato all'invalidità.

⁶⁰ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

⁶¹ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

Eventuali compensazioni del rincarò fino alla nascita del diritto alla rendita di invalidità non sono prese in considerazione.⁶²

⁵ Se il diritto a una rendita di invalidità nasce nel corso di un congedo non pagato o di un congedo parzialmente pagato, l'ultimo guadagno assicurato prima dell'inizio del congedo è determinante per il calcolo della rendita di invalidità.

⁶ Per il calcolo delle rendite per superstiti secondo gli articoli 46 capoverso 1 lettera a e 48 capoverso 1 lettera a sono determinanti il guadagno assicurato e l'averne di vecchiaia al momento del decesso.

Art. 58 Diritto alla rendita per figli del beneficiario di una rendita di invalidità

¹ I beneficiari di una rendita di invalidità hanno diritto a una rendita per ogni figlio che avrebbe diritto a una rendita per orfani nel caso del loro decesso.

² Per i figli in formazione dopo il compimento del 18° anno di età deve essere fornita spontaneamente ogni anno la prova della formazione. In assenza di questa prova il versamento della rendita per figli del beneficiario di una rendita di invalidità è sospeso.

Art. 59 Entità della rendita per figli del beneficiario di una rendita di invalidità

La rendita per figli del beneficiario di una rendita di invalidità ammonta a un sesto della rendita di invalidità.

Capitolo 7: Rendita transitoria, invalidità professionale e piano sociale

Sezione 1: Rendita transitoria

Art. 60 Diritto

¹ I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita transitoria dall'inizio della rendita di vecchiaia fino all'età ordinaria di pensionamento AVS.

² La persona assicurata deve comunicare a PUBBLICA, al più tardi tre mesi prima dell'inizio della riscossione della rendita di vecchiaia, se intende percepire una mezza rendita transitoria, una rendita transitoria intera o nessuna rendita transitoria.

³ Il datore di lavoro e la persona assicurata devono accreditare a PUBBLICA, al più tardi prima dell'inizio del diritto alla rendita, le loro quote di finanziamento della rendita transitoria effettivamente richiesta, stabilite dalle disposizioni del diritto del lavoro.

⁶² Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

⁴ La persona assicurata comunica a PUBBLICA, al più tardi tre mesi prima della riscossione della rendita transitoria, se intende finanziare la propria quota conformemente ai principi di calcolo secondo gli allegati 4 o 5:

- a. con una riduzione a vita immediata della rendita di vecchiaia alla quale ha diritto ai sensi dell'articolo 39 (all. 4 cifra I, tabella 1 o 2);
- b. con il riscatto della riduzione ai sensi della lettera a (all. 4 cifra II); oppure
- c. con una riduzione a vita, a contare dal raggiungimento dell'età AVS, della rendita di vecchiaia e delle prestazioni ad essa connesse, alle quali ha diritto ai sensi dell'articolo 39 (all. 5 cifra I, tabella 1 o 2).⁶³

⁵ In caso di decesso prima del raggiungimento dell'età AVS di un beneficiario della rendita che ha optato a favore del finanziamento secondo il capoverso 4 lettera c, le prestazioni per superstiti sono ridotte sotto il profilo attuariale (all. 5 cifra II).⁶⁴

⁶ Chi percepisce la rendita di vecchiaia come capitale può esigere la rendita transitoria soltanto se riscatta la riduzione ai sensi del capoverso 4 lettera b.⁶⁵

Art. 61 Entità della rendita transitoria

¹ La rendita transitoria corrisponde all'importo massimo della mezza rendita o della rendita intera AVS, ponderata in funzione del grado medio di occupazione.

² I datori di lavoro comunicano a PUBBLICA il grado medio di occupazione tre mesi prima dell'uscita per motivi di età della persona assicurata.

Sezione 2: Prestazione di invalidità professionale

Art. 62 Diritto

¹ In caso di invalidità professionale la persona assicurata ha diritto a una prestazione di invalidità professionale se:

- a. ha compiuto il 50° anno di età;
- b. una decisione dell'AI che esclude il diritto a una rendita o che prevede soltanto una rendita parziale passa in giudicato; e
- c. i provvedimenti di integrazione sono stati infruttuosi senza che vi fosse colpa della persona assicurata.

² È data invalidità professionale integrale se per motivi di salute una persona assicurata non è più in grado di esercitare l'attività esercitata finora o un'altra attività

⁶³ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF **2009** 2287).

⁶⁴ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF **2009** 2287).

⁶⁵ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF **2009** 2287).

ragionevolmente esigibile e se in virtù della decisione dell'AI non ha diritto a una rendita.

³ È data invalidità professionale parziale se per motivi di salute una persona assicurata:

- a. non è più in grado di esercitare l'attività esercitata finora o un'altra attività ragionevolmente esigibile e se in virtù della decisione dell'AI ha diritto a una rendita parziale; oppure
- b. è solo parzialmente in grado di esercitare l'attività esercitata finora o un'altra attività ragionevolmente esigibile e se in virtù della decisione dell'AI non ha alcun diritto a una rendita, oppure soltanto il diritto a una rendita parziale che non superi il grado di invalidità professionale secondo l'articolo 63 capoverso 6.

⁴ La presenza di un'invalidità professionale è constatata dal MedicalService su richiesta del datore di lavoro.

⁵ Il MedicalService si esprime in merito al momento in cui è subentrata l'invalidità professionale integrale o parziale. La sua decisione è determinante per la fissazione della nascita del diritto alle prestazioni in seguito a invalidità professionale.

⁶ Il diritto alle prestazioni in seguito a invalidità professionale si estingue con il decesso del beneficiario della prestazione, ma al più tardi e nella misura in cui la persona assicurata ha diritto a una rendita dell'AI o a una rendita di vecchiaia dell'AVS o nella misura in cui, secondo le constatazioni del MedicalService, non sussiste più alcuna invalidità professionale. Se l'AI versa retroattivamente le sue rendite, le rendite AI di sostituzione versate in eccesso devono essere restituite alla Cassa di previdenza della Confederazione (art. 63 cpv. 1 lett. b). PUBLICA può esigere il pagamento direttamente dall'AI.⁶⁶

⁷ I beneficiari di prestazioni di invalidità professionale hanno diritto a una rendita per figli complementare alla rendita di invalidità professionale per ogni figlio che avrebbe diritto a una rendita per orfani nel caso del loro decesso (art. 47). Il diritto a una rendita per figli nasce simultaneamente al diritto alla rendita di invalidità professionale. Esso si estingue con la soppressione della rendita di invalidità professionale o se le condizioni ai sensi dell'articolo 47 capoverso 3 non sono più adempiute. L'articolo 47 capoverso 4 si applica anche alle rendite per figli complementari alla rendita di invalidità professionale.

⁸ In funzione del grado di invalidità professionale (art. 63 cpv. 6) vi è diritto all'esenzione dai contributi e dal premio nonché alla costituzione dell' avere di vecchiaia in analogia agli articoli 53 e 54.

⁹ Il datore di lavoro trasferisce a PUBLICA il capitale di copertura necessario per il finanziamento:

- a. delle prestazioni in seguito a invalidità professionale; e

⁶⁶ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF **2009** 2287).

- b. dell'esenzione dai contributi di risparmio corrispondente al grado di invalidità professionale (art. 63 cpv. 6).

Art. 63 Genere e entità delle prestazioni di invalidità professionale

¹ La prestazione di invalidità professionale si compone di:

- a. una rendita di invalidità professionale;
- b. una rendita AI di sostituzione.

² La rendita annuale intera di invalidità professionale corrisponde alla rendita annuale intera di invalidità di PUBBLICA secondo l'articolo 56.

³ La rendita annuale intera AI di sostituzione corrisponde all'importo massimo della rendita intera AVS, ponderato in funzione del grado medio di occupazione. I datori di lavoro comunicano a PUBBLICA il grado medio di occupazione.

⁴ La rendita intera per figli complementare alla rendita di invalidità professionale corrisponde a un sesto della rendita intera di invalidità professionale.

⁵ Il diritto alle prestazioni di invalidità professionale sussiste in misura pari al grado di invalidità professionale.

⁶ Il grado di invalidità professionale corrisponde alla differenza tra il guadagno assicurato prima e il guadagno assicurato dopo che è subentrato il danno alla salute e sono state eseguite misure mediche o provvedimenti di integrazione professionale; si tiene conto di un'eventuale rendita parziale assegnata dall'AI.

Sezione 3: Prestazioni del piano sociale

Art. 64

Se un datore di lavoro della Cassa di previdenza della Confederazione scioglie il rapporto di lavoro con una persona assicurata che ha compiuto il 58° anno di età, senza che questa ne abbia colpa, è dato diritto a una rendita di vecchiaia a vita e a una rendita transitoria ai sensi dell'articolo 61, finanziata dal datore di lavoro. L'entità della rendita di vecchiaia è retta dall'articolo 63 capoverso 2. L'articolo 62 capoverso 9 si applica per analogia al finanziamento della rendita di vecchiaia e della rendita transitoria.

Capitolo 8: Disposizioni comuni concernenti le prestazioni

Art. 65 Limitazione dei diritti

¹ I diritti che vanno oltre il presente regolamento, in particolare i diritti a risorse non vincolate della Cassa di previdenza della Confederazione o di PUBBLICA, non possono essere fatti valere nell'ambito dell'assicurazione secondo il presente regolamento. Sono fatte salve le disposizioni sulla liquidazione parziale.

² In caso di uscita di un datore di lavoro o di un'unità amministrativa da PUBBLICA o da una cassa di previdenza oppure in caso di cambiamento di statuto (art. 32/LPers) la procedura nonché i diritti delle persone assicurate e dei beneficiari di rendite sono retti dalle disposizioni legali e dal regolamento di liquidazione parziale.

Art. 66 Erogazione delle prestazioni come liquidazione in capitale

¹ Al posto delle rendite PUBBLICA eroga una liquidazione in capitale stabilita secondo le basi attuariali di PUBBLICA ogni volta che:

- a. la rendita di vecchiaia è inferiore al 10 per cento o la rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia è inferiore al due per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia ai sensi dell'articolo 34 LAVS;
- b. la rendita per coniugi o la rendita per conviventi è inferiore al 6 per cento o la rendita per orfani è inferiore al due per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia ai sensi dell'articolo 34 LAVS;
- c. la rendita di invalidità o la rendita di invalidità professionale è inferiore al 10 per cento o la rendita per figli del beneficiario di una rendita di invalidità è inferiore al due per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia ai sensi dell'articolo 34 LAVS.

² Con il pagamento del capitale si estinguono tutti gli altri diritti della persona assicurata o dei suoi superstiti nei confronti di PUBBLICA, in particolare i diritti a eventuali futuri adeguamenti legali o volontari all'evoluzione dei prezzi nonché alla rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità.

Art. 67 Rapporto con le prestazioni legali

Se per la persona assicurata obbligatoriamente in virtù della LPP le prestazioni secondo il presente regolamento sono inferiori alle prestazioni secondo la LPP, sono versate queste ultime prestazioni.

Art. 68 Prestazioni dopo l'uscita da PUBBLICA

¹ Se PUBBLICA rimane competente per il caso di previdenza dopo l'uscita dalla stessa, le prestazioni sono rette dalle disposizioni regolamentari valide al momento della nascita del diritto.

² Se le condizioni della prestazione mutano dopo la prima assegnazione della stessa, i diritti alle prestazioni sono valutati in funzione delle disposizioni valide al momento della nuova valutazione del diritto.

Art. 69 Obbligo di prestazione anticipata di PUBBLICA

Se PUBBLICA è tenuta a fornire una prestazione anticipata perché l'istituto di previdenza al quale compete la fornitura della prestazione non è ancora stato designato e perché l'avente diritto era assicurato da ultimo presso PUBBLICA (art. 26 cpv. 4 LPP), il diritto è limitato alle prestazioni minime LPP. Se risulta a posteriori che

PUBLICA non era tenuta a fornire la prestazione, gli importi anticipati sono reclamati con interesse all'istituto di previdenza tenuto a fornire la prestazione.

Art. 70 Pagamento delle prestazioni

¹ Le prestazioni di PUBLICA sono versate sul conto bancario o postale designato dall'aveute diritto. Tutti i versamenti sono effettuati esclusivamente su un unico conto. I costi dovuti al versamento su un conto estero possono essere addossati alla persona assicurata. Il versamento viene effettuato in ogni caso in franchi svizzeri.

² Le prestazioni ricorrenti di PUBLICA sono trasferite nel corso dei primi dieci giorni del mese.

³ Le prestazioni sotto forma di liquidazione in capitale sono pagate entro 30 giorni dalla nascita del diritto alla prestazione.

⁴ La prestazione è versata integralmente per il mese in cui nasce o si estingue il diritto.

Art. 71 Rettifica di prestazioni

¹ PUBLICA provvede alla rettifica se risulta a posteriori che una prestazione è stata fissata in maniera inesatta.

² Se PUBLICA ha fornito una prestazione di rendita troppo bassa, il pagamento di prestazioni arretrate che va operato in seguito alla rettifica è effettuato con interesse (all. 1, n. 3) a contare dalla nascita del diritto.⁶⁷

Art. 72 Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente

¹ Chiunque accetta da PUBLICA una prestazione alla quale non ha diritto deve restituirla con interesse (all. 1 n. 4).⁶⁸

² Nei casi di rigore o per motivi di economia amministrativa PUBLICA può rinunciare in tutto o in parte a chiedere la restituzione. La Commissione della Cassa disciplina i dettagli in un regolamento per i casi di rigore.

Art. 73 Prescrizione

¹ La prescrizione dei diritti alle prestazioni è retta dall'articolo 41 LPP.

² La prescrizione dei diritti di restituzione è retta dall'articolo 35a LPP.

⁶⁷ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

⁶⁸ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

Art. 74 Certificato di vita

¹ PUBBLICA può vincolare il pagamento della prestazione di rendita a un certificato di vita.

² Gli aventi diritto con domicilio all'estero ricevono ogni anno un formulario corrispondente. Se questo non è rinviato interamente compilato a PUBBLICA entro il termine impartito, il pagamento della rendita è sospeso senza altra comunicazione.

Art. 75 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

Le rendite di vecchiaia, per i superstiti e di invalidità sono adeguate all'evoluzione dei prezzi entro i limiti delle possibilità finanziarie della Cassa di previdenza della Confederazione. L'organo paritetico decide ogni anno se e in quale misura le rendite sono adeguate. La decisione è spiegata nel rapporto annuale. È fatto salvo l'articolo 36 capoverso 1 LPP.

Art. 76 Riduzione, revoca, rifiuto di prestazioni di rischio

¹ PUBBLICA può ridurre le sue prestazioni in maniera corrispondente se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché l'avente diritto ha provocato il decesso o l'invalidità per colpa grave o si è opposto a un provvedimento d'integrazione dell'AI.

² Nei casi di rigore si può rinunciare in tutto o in parte alla riduzione delle prestazioni. La Commissione della Cassa disciplina i dettagli in un regolamento per i casi di rigore.

Art. 77 Sovraindennizzo

¹ Le prestazioni per superstiti e di invalidità di PUBBLICA sono ridotte, se unitamente agli altri proventi computabili di medesimo genere e destinazione, superano il 100 per cento del salario di cui l'assicurato è presumibilmente privato.⁶⁹

² Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare versa una rendita di invalidità oltre l'età del pensionamento, la rendita di vecchiaia di PUBBLICA pagabile a contare da tale data è trattata come una rendita di invalidità.

³ Si considerano proventi computabili ai sensi del capoverso 1:

- a. le prestazioni dell'AVS e dell'AI;
- b. le prestazioni dell'assicurazione militare;
- c. le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni;
- d. le prestazioni delle assicurazioni sociali svizzere ed estere;
- e. le prestazioni della previdenza professionale;
- f. le prestazioni di assicurazioni private ai cui costi il datore di lavoro ha contribuito almeno per metà;

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 21 giu. 2011, approvata dal CF il 19 ott. 2011 ed in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2069).

- g. ulteriori redditi da attività lucrativa o sostitutivi conseguiti o ragionevolmente ancora conseguibili del beneficiario di prestazioni di invalidità.

⁴ Dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS sono considerati proventi computabili anche le prestazioni di vecchiaia provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri. PUBBLICA riduce le sue prestazioni nella misura in cui, aggiunte ad altri proventi computabili, superano il 100 per cento dell'importo che nel calcolo del sovraindennizzo eseguito immediatamente prima del raggiungimento dell'età AVS era considerato come guadagno presumibilmente perso. All'adeguamento al rincaro di tale importo registrato tra il raggiungimento dell'età AVS e il momento in cui era stato effettuato il calcolo si applica per analogia l'ordinanza del 16 settembre 1987⁷⁰ sull'adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi.⁷¹

⁵ Le prestazioni di assicurazioni private i cui premi sono stati pagati personalmente dalla persona assicurata, gli assegni per grandi invalidi, le indennità, gli importi per riparazione morale e le altre prestazioni analoghe non sono presi in considerazione come proventi computabili.

⁶ Si tiene conto globalmente delle prestazioni per superstiti di PUBBLICA e gli altri proventi dei superstiti computabili a titolo complementare ai sensi del capoverso 3 o 4. Le eventuali liquidazioni uniche in capitale sono convertite in rendite equivalenti dal profilo attuariale. La riduzione è effettuata in maniera proporzionale sulle singole rendite.⁷²

⁷ La quota di prestazioni assicurate non pagate a motivo del sovraindennizzo è devoluta alla Cassa di previdenza della Confederazione.

⁸ Se l'assicurazione militare, l'assicurazione contro gli infortuni o l'AVS/AI rifiuta o riduce le prestazioni a motivo del comportamento di grave negligenza o intenzionale della persona assicurata, per la fissazione delle prestazioni di PUBBLICA si prendono in considerazione le prestazioni non ridotte ai sensi della LAM, della LAINF o della LAVS/LAI.

⁹ Nei casi di rigore si può rinunciare in tutto o in parte alla riduzione delle prestazioni di PUBBLICA. La Commissione della Cassa disciplina i dettagli in un regolamento per i casi di rigore.

Art. 78 Diritti nei confronti di terzi responsabili

Al momento dell'evento assicurato PUBBLICA subentra, fino a concorrenza delle prestazioni regolamentari, nei diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti o di altri beneficiari ai sensi dell'articolo 49 nei confronti di terzi responsabili di detto evento.

⁷⁰ RS **831.426.3**

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 21 giu. 2011, approvata dal CF il 19 ott. 2011 ed in vigore dal 1° lug. 2012 (RU **2012 2069**).

⁷² Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 21 giu. 2011, approvata dal CF il 19 ott. 2011 ed in vigore dal 1° lug. 2012 (RU **2012 2069**).

Art. 79 Prestazioni volontarie nei casi di rigore

¹ In speciali casi di rigore la Commissione della cassa può, su richiesta motivata della persona assicurata e del beneficiario della rendita, accordare l'erogazione di una prestazione non espressamente prevista dal presente regolamento, ma corrispondente allo scopo previdenziale di PUBBLICA.

² La Commissione della Cassa disciplina in un regolamento per i casi di rigore i dettagli concernenti la definizione del caso di rigore, l'entità e la durata della prestazione.

Capitolo 9: Prestazioni di uscita**Art. 80** Diritto in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età

Non è dato diritto a una prestazione di uscita se il rapporto di lavoro di una persona assicurata cessa prima del 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età, salvo se la persona assicurata ha apportato una prestazione di uscita a PUBBLICA. In questo caso la persona assicurata ha diritto alla prestazione di uscita apportata, compreso l'interesse (all. 1 n. 5).⁷³

Art. 81 Diritto in caso di cessazione completa del rapporto di lavoro prima del compimento del 60° anno di età

¹ La persona assicurata ha diritto a una prestazione di uscita se cessa completamente il rapporto di lavoro prima del compimento del 60° anno di età, senza che subentri un evento di previdenza.

² Nel caso di una persona parzialmente invalida il diritto è limitato alla prestazione di uscita sulla parte attiva dell'assicurazione.

Art. 82 Forma di ottenimento della protezione previdenziale

¹ La prestazione di uscita della persona assicurata è trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro se la persona assicurata conclude un nuovo rapporto di lavoro prima del compimento del 60° anno di età.

² Non appena è a conoscenza dell'uscita della persona assicurata, PUBBLICA lo invita a fornirle le indicazioni necessarie al trasferimento della prestazione di uscita.

³ PUBBLICA informa gli assicurati che non concludono un nuovo rapporto di lavoro in merito alle possibilità di conservare la protezione previdenziale ed esige da parte loro le informazioni corrispondenti. Gli assicurati devono comunicare a PUBBLICA in quale forma ammessa (polizza di libero passaggio o conto di libero passaggio) intendono conservare la loro protezione previdenziale. La loro prestazione di uscita può essere trasferita al massimo a due istituti di libero passaggio.

⁷³ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

⁴ In assenza di comunicazione da parte della persona assicurata, PUBLICA trasferisce la prestazione di uscita alla fondazione dell'istituto collettore, al più presto dopo un termine di sei mesi e al più tardi dopo due anni.

⁵ La remunerazione della prestazione di uscita è retta dall'articolo 2 capoversi 3 e 4 LFLP (all. 1 n. 6).⁷⁴

⁶ Se la persona assicurata riduce il suo grado di occupazione senza che subentri un evento di previdenza, la totalità dell'aver di vecchiaia risparmiato fino a quel momento rimane presso PUBLICA. Entro il termine di tre mesi dalla riduzione del grado di occupazione la persona assicurata può nondimeno fare valere per scritto il trasferimento della quota di avere di vecchiaia corrispondente a tale riduzione. Al trasferimento di questa quota si applicano per analogia i capoversi 1 e 3. È fatto salvo il mantenimento della previdenza di cui all'articolo 18c per gli assicurati che hanno compiuto il 58° anno di età ma che non hanno ancora compiuto il 60° anno di età. Nel caso di riduzioni del grado di occupazione dopo il compimento del 60° anno di età si applica l'articolo 84^a.⁷⁵

Art. 83 Pagamento in contanti

¹ La persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della prestazione di uscita se:

- a. lascia definitivamente la Svizzera e non si stabilisce nel Principato del Liechtenstein; è fatto salvo il capoverso 4;
- b. inizia un'attività lucrativa indipendente e non sottostà più alla previdenza professionale obbligatoria; oppure
- c. la prestazione di uscita è inferiore al contributo annuo che ha versato.

² La persona assicurata deve fornire la prova dell'esistenza di un motivo di pagamento in contanti. Deve in particolare esibire:

- a. una conferma del controllo degli abitanti in caso di partenza definitiva dalla Svizzera;
- b. una conferma della cassa di compensazione AVS in caso di inizio di un'attività lucrativa indipendente.

³ In caso di dubbio PUBLICA può esigere ulteriori prove.

⁴ La persona assicurata non può esigere un pagamento in contanti pari all'aver di vecchiaia ai sensi dell'articolo 15 LPP, acquisito fino al momento dell'uscita da PUBLICA, se trasferisce il proprio domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia e sottostà ulteriormente in detto Stato all'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia e dei rischi di decesso e di invalidità.

⁷⁴ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

⁷⁵ Quarto e quinto per. introdotti dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

⁵ La persona assicurata può esigere il pagamento in contanti in ragione dell'aver di vecchiaia accumulato sino al momento dell'uscita da PUBBLICA secondo l'articolo 15 LPP se trasferisce il proprio domicilio nel Principato del Liechtenstein e vi inizia un'attività lucrativa indipendente.

⁶ Nel caso degli assicurati coniugati il pagamento in contanti della prestazione di uscita presuppone il consenso scritto del coniuge, con firma autenticata. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità.

⁷ Sono fatte salve eventuali limitazioni legali di pagamento se negli ultimi tre anni precedenti il pagamento in contanti la persona assicurata ha effettuato un riscatto per migliorare la propria protezione previdenziale.

Art. 84 Diritto in caso di cessazione intera o parziale del rapporto di lavoro dopo il compimento del 60° anno di età⁷⁶

¹ Se per motivi diversi dal decesso e dall'invalidità il rapporto di lavoro di una persona assicurata cessa interamente o parzialmente dopo il compimento del 60° anno di età (art. 37 cpv. 3 e art. 38 cpv. 4), la persona assicurata può optare tra:

- a. il trasferimento della prestazione di uscita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro;
- b. il prelievo delle prestazioni di vecchiaia; oppure
- c.⁷⁷ il trasferimento della prestazione di uscita a un istituto di libero passaggio, se è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione.

² Gli assicurati che hanno compiuto il 65° anno di età possono chiedere il trasferimento della prestazione di uscita di cui al capoverso 1 lettera a solo se sono ammessi nell'assicurazione secondo il regolamento dell'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro e la loro previdenza è protratta secondo l'articolo 33b LPP.⁷⁸

Art. 84a⁷⁹ Diritto in caso di riduzione dello stipendio annuo determinante dopo il compimento del 60° anno di età

Se per motivi diversi dall'invalidità lo stipendio annuo determinante di una persona assicurata si riduce al massimo della metà dopo il compimento del 60° anno di età, la persona assicurata può optare, oltre alle possibilità di cui all'articolo 84, tra:

- a. il mantenimento presso PUBBLICA dell'aver di vecchiaia risparmiato fino a quel momento;
- b. il mantenimento della previdenza di cui all'articolo 18c.

⁷⁶ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

⁷⁷ Introdotta dalle Dec. dell'OPC del 2 e 15 set. 2009, nonché del 20 ott. 2009, approvate dal CF l'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (FF **2009** 7381).

⁷⁸ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

⁷⁹ Introdotta dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

Art. 85 Calcolo

¹ La prestazione di uscita è calcolata in base all'articolo 15 LFLP (diritti nel primato dei contributi) e corrisponde all'importo dell'aver di vecchiaia ai sensi dell'articolo 36 esistente al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In ogni caso è dato almeno diritto alla prestazione di uscita secondo l'articolo 17 LFLP o all'aver di vecchiaia secondo l'articolo 15 LPP, qualora quest'ultimo superi la prestazione di uscita secondo l'articolo 17 LFLP.

² Deduzione fatta dei prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni, del ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza e dei pagamenti in seguito a divorzio, l'importo minimo di cui all'articolo 17 LFLP si compone almeno della somma:⁸⁰

- a.⁸¹ delle prestazioni di uscita portate con sé e dei riscatti effettuati dalla persona assicurata, entrambi con interesse, secondo l'articolo 36a capoversi 3 e 4 lettera b (all. 1 n. 2 e 6);
- b. dei contributi versati durante il periodo di contribuzione dalla persona assicurata, senza interesse e aumentati del quattro per cento per anno di età a contare dal 20° anno di età, ma al massimo del 100 per cento; i contributi volontari di risparmio di cui all'articolo 25 non sono presi in considerazione;
- c.⁸² gli eventuali riscatti effettuati dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 87, con interesse, secondo l'articolo 36a capoversi 3 e 4 lettera b (all. 1 n. 2).

³ Il tasso di interesse per la remunerazione secondo il capoverso 2 si basa sulla LFLP. Durante un periodo di copertura insufficiente esso può essere ridotto al tasso con cui viene remunerato l'aver di vecchiaia.⁸³

⁴ Non sono computati (art. 17 cpv. 2 lett. f LFLP) i contributi eventualmente prelevati per colmare la copertura insufficiente (art. 34). ...⁸⁴

⁵ Se in caso di congedo non pagato di cui all'articolo 18a o di mantenimento della previdenza di cui all'articolo 18c la persona assicurata ha pagato i contributi di risparmio e il premio di rischio del datore di lavoro, tali contributi e tale premio non sono considerati contributi del lavoratore per il calcolo della prestazione di uscita secondo l'articolo 17 LFLP.⁸⁵

⁸⁰ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

⁸¹ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

⁸² Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

⁸³ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

⁸⁴ Introdotto dalle Dec. dell'OPC del 2 e 15 set. 2009, approvate dal CF l'11 nov. 2009 (FF **2009** 7381). Abrogato dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

⁸⁵ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

⁶ La prestazione di uscita calcolata secondo il capoverso 1 è aumentata di un eventuale avere proveniente da contributi volontari di risparmio (art. 25).⁸⁶

Art. 86 Rettifica delle prestazioni di uscita

Se PUBBLICA ha fornito una prestazione di uscita troppo bassa, l'interesse sugli arretrati è retto dall'articolo 7 LFLP (all. 1 n. 7).⁸⁷

Art. 87 Partecipazione del datore di lavoro al riscatto

¹ Se il datore di lavoro ha partecipato al riscatto della persona assicurata, l'importo corrispondente è dedotto dalla prestazione di uscita.

² La deduzione si riduce per ogni anno di contribuzione a contare dal pagamento della partecipazione del datore di lavoro nella misura di un decimo dell'importo assunto dal datore di lavoro. La parte non utilizzata è devoluta a un conto di riserve di contributi del datore di lavoro.

Art. 88 Informazioni in caso di libero passaggio

In caso di libero passaggio la persona assicurata e il nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio o la fondazione dell'istituto collettore ricevono le seguenti informazioni da PUBBLICA:

- a. l'entità dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36;
- b. l'entità dell'importo minimo secondo l'articolo 85 capoverso 2 (art. 17 LFLP);
- c. l'entità dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 LPP;
- d. ...⁸⁸;
- e. l'entità dei prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni secondo gli articoli 91–98;
- f. informazioni concernenti la costituzione in pegno del diritto alle prestazioni di previdenza ai sensi degli articoli 91 e 94;
- g. se del caso l'entità dell'avere di vecchiaia al compimento del 50° anno di età o al 1° gennaio 1995;
- h. se del caso l'entità dell'avere di vecchiaia in caso di matrimonio o al 1° gennaio 1995;
- i. se del caso l'entità della prestazione di uscita trasferita nel quadro di un divorzio.

⁸⁶ Introdotta dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

⁸⁷ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

⁸⁸ Abrogata dalla Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, con effetto dal 1° feb. 2009 (FF **2009** 2287).

Art. 89 Conservazione della protezione previdenziale in casi particolari

PUBLICA effettua in ogni caso il conteggio come nel caso del libero passaggio se la persona assicurata passa dalla Cassa di previdenza della Confederazione a un'altra cassa di previdenza di PUBLICA.

Art. 90 Restituzione della prestazione di uscita a PUBLICA

¹ Se PUBLICA deve fornire prestazioni ai superstiti o prestazioni di invalidità dopo avere trasferito la prestazione di uscita a un nuovo istituto di previdenza o a un istituto di libero passaggio, tale prestazione di uscita le deve essere restituita con interesse (all. 1 n. 8) nella misura in cui è necessaria al pagamento delle prestazioni ai superstiti o delle prestazioni di invalidità.⁸⁹

² Se la prestazione di uscita è stata pagata a un invalido o ai suoi superstiti, l'entità delle prestazioni ai superstiti o delle prestazioni di invalidità è calcolata in base alla prestazione di uscita restituita.

Capitolo 10: Promozione della proprietà d'abitazioni

Art. 91 Prelievo anticipato e costituzione in pegno

¹ Per finanziare la proprietà d'abitazioni ad uso proprio ai sensi degli articoli 1–4 OPPA, la persona assicurata può effettuare il prelievo anticipato di prestazioni di PUBLICA prima della loro scadenza oppure costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o ancora costituire in pegno un importo pari all'entità della prestazione di uscita.

² PUBLICA può prelevare emolumenti amministrativi sui prelievi anticipati e la costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazioni. Essi sono stabiliti nel regolamento dei costi e comunicati preliminarmente alla persona assicurata su sua richiesta.⁹⁰

Art. 92 Prelievo anticipato

¹ Le richieste di prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà d'abitazioni ad uso proprio sono trattate nell'ordine della loro ricezione.

² L'importo minimo del prelievo anticipato ammonta a 20 000 franchi. Tale importo minimo non si applica all'acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione e di partecipazioni analoghe.

⁸⁹ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

⁹⁰ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

³ Il prelievo anticipato può essere fatto valere ogni cinque anni fino al compimento del 62° anno di età.⁹¹ Se prima dell'ammissione a PUBBLICA la persona assicurata ha effettuato un prelievo anticipato presso un altro istituto di previdenza, gli anni trascorsi da quel momento devono essere presi in considerazione.

⁴ La persona assicurata può effettuare fino al 50° anno di età un prelievo anticipato pari all'entità della prestazione di uscita.

⁵ La persona assicurata che ha superato l'età di 50 anni può effettuare al massimo un prelievo anticipato pari al maggiore di entrambi gli importi seguenti:

- a. l'importo della prestazione di uscita attestata al compimento del 50° anno di età, aumentato dei rimborsi effettuati dal compimento del 50° anno di età e diminuito dell'importo dei prelievi anticipati o delle realizzazioni di pegni destinati alla proprietà d'abitazioni dal compimento del 50° anno di età;
- b. la metà della differenza tra la prestazione di uscita al momento del prelievo anticipato e la prestazione di libero passaggio già destinata a quel momento alla proprietà d'abitazioni.

⁶ Nel caso delle persone assicurate coniugate il prelievo anticipato presuppone il consenso scritto del coniuge. PUBBLICA può esigere l'autenticazione della firma. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità.

⁷ Per il rimanente si applicano le corrispondenti disposizioni legali sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.

Art. 93 Rimborso

¹ L'importo prelevato anticipatamente deve essere rimborsato se:

- a. la proprietà d'abitazioni è alienata;
- b. sulla proprietà d'abitazioni sono concessi diritti economicamente equivalenti a un'alienazione; oppure
- c. al decesso della persona assicurata non è esigibile nessuna prestazione di previdenza.

² L'importo prelevato anticipatamente può essere rimborsato fino:

- a.⁹² al compimento del 62° anno di età;
- b. al verificarsi di un altro caso di previdenza; oppure
- c. al pagamento in contanti della prestazione di uscita.

³ Se la persona assicurata rimborsa il prelievo anticipato, l'importo corrispondente è accreditato con valuta esatta all'aver di vecchiaia secondo l'articolo 36 capoverso 2 lettera e. L'importo minimo del rimborso è di 20 000 franchi. Se il saldo del prelievo

⁹¹ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

⁹² Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

anticipato non ancora restituito è inferiore all'importo minimo, il rimborso deve essere effettuato in una rata unica.

Art. 94 Costituzione in pegno

¹ La costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto a PUBBLICA.

² L'importo massimo costituibile in pegno corrisponde all'importo massimo che può essere prelevato anticipatamente.

³ Il consenso scritto del creditore pignoratizio è necessario, sempre che sia interessata la somma costituita in pegno, per:

- a. il pagamento in contanti della prestazione di uscita;
- b. il pagamento della prestazione di previdenza;
- c. il trasferimento, in seguito a divorzio, di una parte della prestazione di uscita all'istituto di previdenza del coniuge dell'a persona assicurata.

⁴ Se il creditore pignoratizio rifiuta il suo consenso PUBBLICA deve garantire l'importo corrispondente.

⁵ Se la persona assicurata cambia istituto di previdenza PUBBLICA deve comunicare al creditore pignoratizio il destinatario e l'entità del trasferimento della prestazione di uscita.

⁶ Per il rimanente si applicano le corrispondenti disposizioni legali sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.

Art. 95 Documenti da presentare

Se intende ottenere un prelievo anticipato o effettuare una costituzione in pegno, la persona assicurata deve presentare a PUBBLICA i documenti contrattuali relativi all'acquisto o alla costruzione della proprietà d'abitazioni o all'ammortamento dei mutui ipotecari, il regolamento rispettivamente il contratto di locazione o di mutuo in caso di acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione e i documenti corrispondenti nel caso di partecipazioni analoghe.

Art. 96 Pagamento

¹ PUBBLICA paga l'importo del prelievo anticipato entro sei mesi dal momento in cui la persona assicurata ha fatto valere la sua pretesa.

² PUBBLICA paga l'importo del prelievo anticipato dietro presentazione dei documenti corrispondenti e d'intesa con la persona assicurata, direttamente al venditore, al costruttore, al mutuante o agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b OPPA.

³ Il capoverso 2 si applica per analogia al pagamento in seguito alla realizzazione del pegno costituito sulla prestazione di previdenza.

⁴ Se, per motivi di liquidità, il pagamento non è possibile o non può essere ragionevolmente preteso entro sei mesi, PUBBLICA stabilisce un ordine di priorità che deve essere reso noto all'autorità di vigilanza.

Art. 97 Calcolo del diritto residuo alle prestazioni

¹ In caso di pagamento di un prelievo anticipato o di realizzazione di un pegno l'ave-re di vecchiaia è diminuito nella misura dell'importo in questione e le prestazioni assicurate sono ridotte in maniera corrispondente.⁹³ L'ave-re di vecchiaia ai sensi della LPP è anch'esso ridotto nella medesima proporzione.

² Per evitare diminuzioni della protezione previdenziale consecutive a una riduzione delle prestazioni in caso di decesso e di invalidità, PUBBLICA informa la persona assicurata in merito alle possibilità di concludere un'assicurazione di rischio presso un'assicurazione privata.

Art. 98 Rimborso di imposte pagate

Il diritto al rimborso delle imposte pagate decade dopo tre anni dal rimborso del prelievo anticipato o del ricavo della realizzazione del pegno a un istituto della previdenza professionale. Il rimborso non può essere dedotto dal reddito imponibile.

Capitolo 11: Divorzio

Art. 99 Trasferimento di una parte della prestazione di uscita in caso di divorzio

Le corrispondenti disposizioni del CC, della LPP e della LFLP, comprese le disposizioni di esecuzione, si applicano alla divisione e al trasferimento della prestazione di uscita in caso di divorzio.

Art. 100 Calcolo del diritto residuo alle prestazioni, nuovo riscatto

¹ L'importo stabilito dal tribunale della prestazione di uscita da trasferire all'istituto di previdenza del coniuge divorziato determina una riduzione delle prestazioni assicurate.

² L'ave-re di vecchiaia si riduce in misura pari all'importo trasferito. Anche l'ave-re di vecchiaia ai sensi della LPP è ridotto nella medesima proporzione.

³ Se il tribunale decide che una parte della prestazione di uscita della persona assicurata deve essere trasferita all'istituto di previdenza del coniuge oppure che essa deve essere computata nelle pretese fondate sul divorzio che garantiscono la previdenza,

⁹³ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

la persona assicurata può riscattarla nuovamente nella misura della prestazione di uscita trasferita. È applicabile l'articolo 32 capoverso 4.⁹⁴

Capitolo 12: Contenzioso

Art. 101

¹ Il giudizio delle controversie tra PUBBLICA, i datori di lavoro e gli aventi diritto compete ai tribunali designati dai Cantoni ai sensi dell'articolo 73 LPP. Tali tribunali sono pure competenti per giudicare le controversie secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettere a–d LPP.

² Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale la persona assicurata era impiegata.

³ Le decisioni dei tribunali cantonali possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF).

Capitolo 13: Disposizioni finali

Sezione 1: Disposizioni transitorie

Art. 102 Disciplinamento transitorio per i contributi di risparmio
delle persone assicurate

¹ La diminuzione dei contributi di risparmio ammonta, per le persone assicurate che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento avevano compiuto:

- a. il 45°, ma non ancora il 50° anno di età: a un punto percentuale durante sette anni;
- b. il 50°, ma non ancora il 55° anno di età: a due punti percentuali durante sette anni.

² Il datore di lavoro assume i costi di questo sgravio contributivo.

Art. 103⁹⁵ Prestazioni assicurative secondo il diritto previgente

¹ Tutte le rendite, i supplementi fissi, le rendite transitorie e le rendite AI di sostituzione, fondati sul diritto previgente, sono trasferiti per lo stesso importo.

² La riduzione delle rendite di vecchiaia consecutive all'ottenimento di una rendita transitoria secondo il diritto previgente è retta dal diritto previgente (all. 6).

⁹⁴ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF **2009** 2287).

⁹⁵ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF **2009** 2287).

³ Le rendite assegnate in seguito a scioglimento amministrativo del rapporto di servizio ai sensi dell'articolo 32 degli Statuti della CFA e dell'articolo 43 degli Statuti della CPC sono convertite in rendite di vecchiaia di uguale entità al raggiungimento dell'età ordinaria AVS.

⁴ Il presente regolamento si applica alle rendite fondate sul diritto previgente e trasferite ai sensi del capoverso 1 per quanto concerne:

- a. l'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi (art. 75);
- b. le rendite per superstiti insorte dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, ma che si riferiscono a prestazioni fondate sul diritto previgente (art. 43–48);
- c. la fine del diritto alle rendite per superstiti (art. 44 cpv. 4, art. 45 cpv. 7 e art. 47 cpv. 3 e 4);
- d. la riscossione di eventuali contributi di risanamento (art. 34 e 35);
- e. il calcolo del sovraindennizzo (art. 77):
 1. in caso di decesso del beneficiario della rendita,
 2. al raggiungimento dell'età ordinaria AVS da parte del beneficiario della rendita, oppure
 3. in caso di nuovo calcolo del diritto alle prestazioni da parte dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro gli infortuni o di un'altra assicurazione sociale.

Art. 104⁹⁶ Supplemento fisso, rendita transitoria e rendita AI di sostituzione secondo il diritto previgente

¹ Il diritto al supplemento fisso e alla rendita transitoria fondato sul diritto previgente si estingue:

- a. quando il beneficiario della rendita decede, ma al più tardi quando raggiunge l'età ordinaria AVS;
- b. quando il coniuge del beneficiario della rendita decede, ma al più tardi quando raggiunge l'età ordinaria AVS oppure in caso di divorzio, sempreché il beneficiario della rendita percepisca un supplemento ai sensi dell'articolo 29 capoverso 1 lettera b numero 3 degli Statuti della CFA o ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 lettera b numero 3 degli Statuti della CPC; oppure
- c. quando, con effetto a contare dall'entrata in vigore del presente regolamento, è assegnata per la prima volta una rendita AI, il diritto a una rendita AI è modificato oppure il grado di invalidità professionale è aumentato o ridotto in base alle constatazioni del MedicalService.

² Se il diritto a un supplemento fisso si estingue secondo il capoverso 1 lettera c, la persona che percepisce una rendita di invalidità insorta prima del 1° giugno 2003 ha

⁹⁶ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF **2009** 2287).

diritto a una rendita AI di sostituzione ai sensi del presente regolamento, corrispondente al grado di invalidità professionale ancora esistente. Ciò si applica anche quando la persona non aveva alcun diritto a un supplemento fisso e il diritto a una rendita AI è stato ridotto per la prima volta con effetto a contare dall'entrata in vigore del presente regolamento.

³ Se il grado di invalidità professionale è ridotto in seguito a una decisione dell'AI o del MedicalService, con effetto a contare dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'entità della rendita AI di sostituzione fondata sul diritto previgente è ridotta in maniera corrispondente alla riduzione del grado di invalidità professionale.

⁴ Il diritto alla rendita AI di sostituzione fondata sul diritto previgente si estingue quando il beneficiario della rendita decede, ma al più tardi quando raggiunge l'età ordinaria AVS.

Art. 105⁹⁷ Trasferimento di rendite di invalidità

¹ Le rendite di invalidità insorte prima del 1° giugno 2003 e le rendite di invalidità professionale di PUBBLICA insorte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono trasferite a rendite di invalidità professionale di pari importo.

² Le rendite di invalidità di PUBBLICA insorte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono trasferite a rendite di invalidità di pari importo.

³ Il presente regolamento si applica alle esigenze (art. 62 e 51) e all'entità (art. 62 e 56) del diritto alla rendita nel caso delle rendite di invalidità e di invalidità professionale ai sensi dei capoversi 1 e 2. Esso si applica parimenti all'inizio (art. 62 e 52) e al calcolo (art. 63 e 57) del diritto alle prestazioni in seguito ad aumento del grado di invalidità o di invalidità professionale, sempreché tale aumento abbia effetto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

⁴ L'articolo 62 capoverso 6 si applica alla fine del diritto nel caso delle rendite di invalidità professionale ai sensi del capoverso 1; è fatto salvo il caso della persona avente diritto a una rendita di vecchiaia AVS. L'articolo 52 capoverso 2 lettere a e b si applica alla fine del diritto nel caso delle rendite di invalidità ai sensi del capoverso 2.⁹⁸

⁵ Se il diritto a una rendita di invalidità o di invalidità professionale ai sensi dei capoversi 1 e 2 è ridotto in seguito a una decisione dell'AI o del MedicalService con effetto a contare dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'entità della rendita è ridotta in maniera corrispondente alla riduzione del diritto alla rendita. L'entità delle rendite di invalidità insorta prima del 1° giugno 2003 rimane immutata se, con effetto a contare dall'entrata in vigore del presente regolamento, è assegnata per la prima volta una rendita AI o viene modificato per la prima volta il diritto a una rendita AI.

⁹⁷ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF **2009** 2287).

⁹⁸ Nuovo testo giusta le Dec. dell'OPC del 2 e 15 set. 2009, nonché del 20 ott. 2009, approvate dal CF l'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (FF **2009** 7381).

Art. 106⁹⁹ Reinserimento di beneficiari di rendite di invalidità trasferite¹⁰⁰

Se il beneficiario di una rendita di invalidità il cui diritto è nato prima del 1° giugno 2003 oppure di una rendita di invalidità professionale di PUBBLICA o di una rendita di invalidità di PUBBLICA (art. 105 cpv. 1 o 2) il cui diritto è nato prima del 1° luglio 2008 è reinserito con effetto a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, una prestazione di uscita secondo l'articolo 46 OCPC 1 o l'articolo 27 capoverso 3 OCPC 2 viene calcolata per il giorno precedente l'entrata in vigore del presente regolamento.¹⁰¹ Per il calcolo della prestazione di uscita (art. 54 cpv. 4) questo importo è preso in considerazione nell'aver di vecchiaia accumulato dall'entrata in vigore del presente regolamento secondo l'articolo 54 capoverso 2.

Art. 107 Riassunzione di beneficiari di rendite di vecchiaia trasferite¹⁰²

¹ Se è riassunto presso un datore di lavoro affiliato alla Cassa di previdenza della Confederazione e adempie le condizioni dell'assicurazione presso PUBBLICA, il beneficiario di una rendita di vecchiaia secondo il diritto in vigore fino al 30 giugno 2008 è nuovamente assicurato presso PUBBLICA. In questo caso il suo diritto alla rendita cessa in misura pari al guadagno assicurato.¹⁰³

² Il capitale di copertura ancora disponibile al momento della riassunzione è accreditato come prestazione di entrata conformemente ai principi attuariali.

³ I capoversi 1 e 2 si applicano anche alle persone il cui diritto a una rendita di vecchiaia è insorto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e alle quali si applica la garanzia dei diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 25 della legge su PUBBLICA.

Art. 108 Garanzia secondo l'articolo 25 della legge su PUBBLICA

¹ La garanzia presuppone che entro la nascita del diritto alla rendita i contributi regolamentari di risparmio del datore di lavoro e dell'impiegato siano stati versati per intero e corrispondentemente al grado di occupazione il giorno precedente l'entrata in vigore del presente regolamento.

² Il diritto alla garanzia non è preso in considerazione e decade nel calcolo dell'aver di vecchiaia ai sensi dell'articolo 107 capoverso 3.

³ I riscatti, i rimborsi di prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni o i conferimenti in seguito a divorzio effettuati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento non influenzano il diritto alla garanzia.

⁹⁹ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF **2009** 2287).

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

¹⁰¹ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

¹⁰² Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

¹⁰³ Nuovo testo giusta la Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

⁴ I prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni, i ricavi provenienti dalla realizzazione di pegni sugli averi di previdenza e i pagamenti in seguito a divorzio, ottenuti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, determinano una riduzione attuariale del diritto alla garanzia.

⁵ In caso di riduzione dell'avere di vecchiaia della persona assicurata per i motivi di cui al capoverso 4 e di restituzione o di nuovo riscatto integrali prima del pensionamento, il diritto iniziale alla garanzia è ripristinato. Nel caso contrario è effettuata una riduzione attuariale del diritto originale alla garanzia in misura pari alla mancata restituzione o al mancato nuovo riscatto.

Art. 108a¹⁰⁴ Disposizioni transitorie relative alla modifica dell'8 settembre 2010

¹ Per gli assicurati che al momento della riduzione del grado di occupazione hanno mantenuto la protezione previdenziale secondo il diritto previgente, dopo l'entrata in vigore della presente modifica si applicano le disposizioni concernenti il mantenimento della previdenza di cui all'articolo 18c (art. 29a e art. 85 cpv. 5).

² La remunerazione applicabile al calcolo della prestazione di uscita (art. 36a cpv. 4 lett. b) nel 2011 è retta dal tasso di interesse stabilito alla fine del 2010.

Art. 108b¹⁰⁵ Disposizioni transitorie relative alla modifica del 21 giugno 2011

¹ La riduzione a vita a partire dal raggiungimento dell'età AVS delle rendite di vecchiaia insorte tra il 1° luglio 2008 e l'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2011, dovuta all'ottenimento di una rendita transitoria, è retta per analogia dall'articolo 103 capoverso 2.

² La riduzione delle rendite per superstiti insorte dopo l'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2011 è retta dall'articolo 103 capoverso 4 lettera b, se la persona che beneficia di una rendita di vecchiaia insorta tra il 1° luglio 2008 e l'entrata in vigore della presente modifica decede prima del raggiungimento dell'età AVS.

Sezione 2: Entrata in vigore

Art. 109

¹ Il presente regolamento di previdenza entra in vigore unitamente al contratto di affiliazione.

² Le modifiche del regolamento di previdenza costituiscono una modifica del contratto di affiliazione. La loro validità è subordinata al consenso della parte contraente al contratto di affiliazione e dell'organo paritetico.

¹⁰⁴ Introdotto dalla Dec. dell'OPC dell'8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

¹⁰⁵ Introdotto dal n. 1 della Dec. dell'OPC del 21 giu. 2011, approvata dal CF il 19 ott. 2011 ed in vigore dal 1° lug. 2012 (RU **2012** 2069).

*Allegati*¹⁰⁶

- Allegato 1 Interessi
- Allegato 2 Riscatto
- Allegato 3 Tassi di conversione
- Allegato 4 Rendita transitoria
- I. Riduzione a vita immediata della rendita mensile di vecchiaia all'inizio dell'ottenimento di una rendita transitoria
- II. Riscatto della riduzione della rendita mensile di vecchiaia in caso di riduzione a vita immediata
- Allegato 5 Rendita transitoria
- I. Riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia a partire dal raggiungimento dell'età AVS a causa dell'ottenimento di una rendita transitoria
- II. Riduzione della rendita per superstiti
- Allegato 6 Rendita transitoria
- I. Riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia insorta prima del 1° luglio 2008 a partire dal raggiungimento dell'età AVS a causa dell'ottenimento di una rendita transitoria
- II. Riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia insorta tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2012 a partire dal raggiungimento dell'età AVS a causa dell'ottenimento di una rendita transitoria
- Allegato 7 Elenco delle abbreviazioni

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell'OPC del 21 giu. 2011, approvata dal CF il 19 ott. 2011 ed in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2069).

*Allegato 1*¹⁰⁷
(art. 8)

Interessi¹⁰⁸

			Stato al 1° gennaio 2012
1.	Art. 36a	Rimunerazione dell' avere di vecchiaia nell' anno in corso	<i>Non ancora stabilita</i>
2.	Art. 36a	Rimunerazione applicabile al calcolo della prestazione di uscita nell' anno in corso	1,50 %
3.	Art. 71	Interesse in caso di pagamento di prestazioni arretrate	1,50 %
		Interesse di mora in caso di pagamento di prestazioni arretrate	2,50 %
4.	Art. 72	Interesse in caso di restituzione	1,50 %
		Interesse di mora in caso di restituzione	2,50 %
5.	Art. 80	Rimunerazione delle prestazioni di uscita apportate in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età	1,50 %
6.	Art. 82 e	Rimunerazione di prestazioni di uscita	1,50 %
	Art. 85	Interesse di mora sulle prestazioni di uscita	2,50 %
7.	Art. 86	Interesse di mora sul pagamento di prestazioni di uscita arretrate	2,50 %
8.	Art. 90	Interesse in caso di restituzione di prestazioni di uscita	1,50 %

L' interesse minimo LPP a contare dal 1° gennaio 2012 ammonta all' 1,50 %.

Rimunerazione dell' avere di vecchiaia nell' anno precedente: 2,00 %.

¹⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. II della Dec. dell' OPC dell' 8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF **2010** 8025).

¹⁰⁸ Modifica degli interessi (da 2,75% a 2%) giusta la Dec. dell' OPC del 5 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (non pubblicata).
Modifica degli interessi (da 2% a 1,5%) giusta la Dec. dell' OPC del 6 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (non pubblicata).

Allegato 2¹⁰⁹
(art. 32)

Riscatto

Standard (+0 %)		Standard (+2 %)		Standard (+4 %)		Quadri_1 (+0 %)		Quadri_1 (+2 %)		Quadri_1 (+4 %)		Quadri_2 (+0 %)		Quadri_2 (+1 %)		Quadri_2 (+2 %)	
Età	AV max. (in % GA)	Età	AV max. (in % GA)	Età	AV max. (in % GA)	Età	AV max. (in % GA)	Età	AV max. (in % GA)	Età	AV max. (in % GA)	Età	AV max. (in % GA)	Età	AV max. (in % GA)	Età	AV max. (in % GA)
22	0,00 %	22	0,00 %	22	0,00 %	22	0,00 %	22	0,00 %	22	0,00 %	22	0,00 %	22	0,00 %	22	0,00 %
23	11,70 %	23	13,70 %	23	15,70 %	23	11,70 %	23	13,70 %	23	15,70 %	23	14,30 %	23	15,30 %	23	16,30 %
24	22,96 %	24	26,89 %	24	30,82 %	24	23,04 %	24	26,98 %	24	30,91 %	24	28,16 %	24	30,13 %	24	32,10 %
25	33,81 %	25	39,59 %	25	45,37 %	25	34,03 %	25	39,84 %	25	45,66 %	25	41,59 %	25	44,50 %	25	47,40 %
26	44,25 %	26	51,82 %	26	59,38 %	26	44,68 %	26	52,31 %	26	59,95 %	26	54,60 %	26	58,42 %	26	62,24 %
27	54,31 %	27	63,59 %	27	72,87 %	27	54,43 %	27	63,74 %	27	73,04 %	27	66,53 %	27	71,18 %	27	75,83 %
28	63,98 %	28	74,92 %	28	85,86 %	28	63,96 %	28	74,90 %	28	85,83 %	28	78,18 %	28	83,65 %	28	89,11 %
29	73,88 %	29	86,51 %	29	99,14 %	29	74,19 %	29	86,87 %	29	99,56 %	29	90,68 %	29	97,02 %	29	103,36 %
30	83,50 %	30	97,77 %	30	112,05 %	30	83,35 %	30	97,60 %	30	111,85 %	30	101,87 %	30	109,00 %	30	116,12 %
31	91,85 %	31	108,72 %	31	124,59 %	31	92,62 %	31	108,45 %	31	124,28 %	31	113,20 %	31	121,12 %	31	129,03 %
32	101,93 %	32	119,36 %	32	136,78 %	32	101,83 %	32	119,24 %	32	136,64 %	32	124,46 %	32	133,16 %	32	141,86 %
33	111,70 %	33	130,80 %	33	149,89 %	33	109,58 %	33	128,31 %	33	147,04 %	33	133,93 %	33	143,29 %	33	152,66 %
34	121,28 %	34	142,02 %	34	162,75 %	34	117,38 %	34	137,44 %	34	157,50 %	34	143,46 %	34	153,49 %	34	163,52 %
35	130,68 %	35	153,02 %	35	175,36 %	35	126,71 %	35	148,37 %	35	170,03 %	35	154,87 %	35	165,70 %	35	176,53 %
36	144,33 %	36	168,46 %	36	192,58 %	36	139,25 %	36	162,51 %	36	185,77 %	36	169,49 %	36	181,12 %	36	192,74 %
37	157,85 %	37	183,75 %	37	209,64 %	37	150,13 %	37	174,71 %	37	199,30 %	37	182,09 %	37	194,38 %	37	206,67 %
38	171,24 %	38	198,89 %	38	226,54 %	38	161,02 %	38	186,95 %	38	212,88 %	38	194,73 %	38	207,69 %	38	220,66 %
39	186,15 %	39	215,79 %	39	245,44 %	39	171,96 %	39	199,25 %	39	226,54 %	39	207,44 %	39	221,08 %	39	234,73 %
40	201,04 %	40	232,69 %	40	264,34 %	40	182,76 %	40	211,40 %	40	240,03 %	40	219,99 %	40	234,31 %	40	248,63 %
41	217,90 %	41	251,86 %	41	285,81 %	41	195,18 %	41	225,43 %	41	255,69 %	41	234,51 %	41	249,64 %	41	264,76 %
42	234,93 %	42	271,22 %	42	307,50 %	42	207,64 %	42	239,52 %	42	271,39 %	42	249,08 %	42	265,02 %	42	280,95 %
43	254,46 %	43	293,46 %	43	332,46 %	43	220,16 %	43	253,67 %	43	287,18 %	43	263,72 %	43	280,48 %	43	297,23 %
44	274,37 %	44	316,14 %	44	357,91 %	44	230,60 %	44	265,43 %	44	300,26 %	44	275,88 %	44	293,30 %	44	310,71 %
45	294,68 %	45	339,27 %	45	383,87 %	45	241,20 %	45	277,38 %	45	313,55 %	45	288,23 %	45	306,32 %	45	324,41 %
46	322,24 %	46	369,71 %	46	417,18 %	46	262,35 %	46	300,05 %	46	337,74 %	46	311,45 %	46	330,30 %	46	349,15 %

¹⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. II della Dec. dell'OPC del 21 giu. 2011, approvata dal CF il 19 ott. 2011 ed in vigore dal 1° lug. 2012 (RU **2012** 2069).

Standard (+0 %)		Standard (+2 %)		Standard (+4 %)		Quadri_1 (+0 %)		Quadri_1 (+2 %)		Quadri_1 (+4 %)		Quadri_2 (+0 %)		Quadri_2 (+1 %)		Quadri_2 (+2 %)	
Età	AV max. (in % GA)	Età	AV max. (in % GA)	Età	AV max. (in % GA)	Età	AV max. (in % GA)	Età	AV max. (in % GA)	Età	AV max. (in % GA)	Età	AV max. (in % GA)	Età	AV max. (in % GA)	Età	AV max. (in % GA)
47	350,33 %	47	400,74 %	47	451,15 %	47	280,81 %	47	319,65 %	47	358,49 %	47	331,50 %	47	350,92 %	47	370,34 %
48	378,99 %	48	432,39 %	48	485,79 %	48	299,31 %	48	339,33 %	48	379,36 %	48	351,64 %	48	371,65 %	48	391,66 %
49	408,21 %	49	464,66 %	49	521,11 %	49	319,46 %	49	360,92 %	49	402,37 %	49	373,75 %	49	394,47 %	49	415,20 %
50	438,00 %	50	497,56 %	50	557,13 %	50	350,16 %	50	394,43 %	50	438,70 %	50	408,21 %	50	430,35 %	50	452,48 %
51	468,38 %	51	531,12 %	51	593,86 %	51	381,46 %	51	428,60 %	51	475,75 %	51	443,35 %	51	466,93 %	51	490,50 %
52	499,36 %	52	565,33 %	52	631,31 %	52	413,38 %	52	463,45 %	52	513,52 %	52	479,19 %	52	504,23 %	52	529,26 %
53	530,95 %	53	600,22 %	53	669,50 %	53	445,92 %	53	498,98 %	53	552,04 %	53	515,73 %	53	542,26 %	53	568,79 %
54	563,16 %	54	635,80 %	54	708,44 %	54	479,11 %	54	535,21 %	54	591,32 %	54	552,99 %	54	581,05 %	54	609,10 %
55	596,01 %	55	672,08 %	55	748,15 %	55	512,95 %	55	572,16 %	55	631,37 %	55	590,99 %	55	620,60 %	55	650,20 %
56	636,45 %	56	716,02 %	56	795,59 %	56	554,35 %	56	616,73 %	56	679,11 %	56	636,63 %	56	667,82 %	56	699,01 %
57	677,69 %	57	760,83 %	57	843,97 %	57	596,58 %	57	662,18 %	57	727,79 %	57	683,18 %	57	715,98 %	57	748,79 %
58	719,75 %	58	806,52 %	58	893,30 %	58	639,63 %	58	708,53 %	58	777,43 %	58	730,64 %	58	765,09 %	58	799,54 %
59	762,63 %	59	853,11 %	59	943,60 %	59	683,54 %	59	755,79 %	59	828,05 %	59	779,04 %	59	815,17 %	59	851,30 %
60	806,36 %	60	900,62 %	60	994,89 %	60	728,31 %	60	803,99 %	60	879,67 %	60	828,39 %	60	866,23 %	60	904,07 %
61	850,94 %	61	949,07 %	61	1047,20 %	61	773,96 %	61	853,13 %	61	932,30 %	61	878,71 %	61	918,30 %	61	957,88 %
62	896,41 %	62	998,47 %	62	1100,53 %	62	820,51 %	62	903,24 %	62	985,97 %	62	930,03 %	62	971,39 %	62	1012,76 %
63	942,77 %	63	1048,85 %	63	1154,92 %	63	867,97 %	63	954,34 %	63	1040,70 %	63	982,35 %	63	1025,53 %	63	1068,71 %
64	990,05 %	64	1100,21 %	64	1210,37 %	64	916,38 %	64	1006,44 %	64	1096,51 %	64	1035,71 %	64	1080,74 %	64	1125,77 %
65	1038,26 %	65	1152,59 %	65	1266,92 %	65	965,73 %	65	1059,57 %	65	1153,41 %	65	1090,12 %	65	1137,04 %	65	1183,95 %
66	1087,42 %	66	1206,00 %	66	1324,59 %	66	1016,06 %	66	1113,75 %	66	1211,44 %	66	1145,60 %	66	1194,44 %	66	1243,28 %

Il riscatto è possibile fino al compimento del 65° anno di età.

Esempio:

Uomo, nato il 15 maggio 1980, guadagno assicurato = fr. 50 000, assicurato nel piano standard, senza contributi volontari di risparmio:

- Data del calcolo: 1° gennaio 2013
avere di vecchiaia acquisito fr. 20 000 → età LPP = 33 → tasso = 111,70 % → riscatto mass. = 111,70 % × 50 000 – 20 000 = fr. 35 850
- Data di calcolo: 1° luglio 2012
avere di vecchiaia acquisito fr. 20 000 fr. → età LPP = 32 /06 → tasso* = 106,81 % → riscatto mass. = 106,81 % × 50 000 – 20 000 = fr. 33 405
(* interpolazione tra età LPP 32 e 33, → età calcolata 32+6/12)
- Nel corso dell'anno civile corrispondente all'età finale occorre interpolare tra 65 e 66; per questo motivo sono indicati anche i valori per l'età LPP 66.

*Allegato 3*¹¹⁰
(art. 39, 46 e 47)

Tassi di conversione

Età	Tasso di conversione
60	5,51 %
61	5,62 %
62	5,74 %
63 uomini*	5,87 %
63 donne*	5,95 %
64 uomini*	6,00 %
64 donne*	6,15 %
65	6,15 %
66	6,30 %
67	6,47 %
68	6,65 %
69	6,84 %
70	7,04 %

* Art. 41a cpv. 2 LPers

¹¹⁰ Nuovo testo giusta il n. II della Dec. dell'OPC del 21 giu. 2011, approvata dal CF il 19 ott. 2011 ed in vigore dal 1° lug. 2012 (RU **2012** 2069).

Allegato 4¹¹¹
(art. 60 cpv. 4 lett. a e b)

Rendita transitoria

I. Riduzione a vita immediata della rendita mensile di vecchiaia all'inizio dell'ottenimento di una rendita transitoria (art. 60 cpv. 4 lett. a)

Tabella 1: età AVS 65

		Mese					
		0	1	2	3	4	5
Età all'inizio dell'ottenimento della rendita	60	249.25	245.75	242.20	238.70	235.20	231.65
	61	207.05	203.25	199.45	195.65	191.85	188.05
	62	161.40	157.30	153.15	149.05	144.95	140.80
	63	112.00	107.55	103.05	98.60	94.15	89.65
	64	58.40	53.55	48.65	43.80	38.95	34.05
	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Mese					
		6	7	8	9	10	11
Età all'inizio dell'ottenimento della rendita	60	228.15	224.65	221.10	217.60	214.10	210.55
	61	184.25	180.40	176.60	172.80	169.00	165.20
	62	136.70	132.60	128.45	124.35	120.25	116.10
	63	85.20	80.75	76.25	71.80	67.35	62.85
	64	29.20	24.35	19.45	14.60	9.75	4.85
	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

¹¹¹ Nuovo testo giusta il n. II della Dec. dell'OPC del 21 giu. 2011, approvata dal CF il 19 ott. 2011 ed in vigore dal 1° lug. 2012 (RU **2012** 2069).

Tabella 2: età AVS 64

		Mese					
		0	1	2	3	4	5
Età all'inizio dell'ottenimento della rendita	60	213.10	209.20	205.30	201.40	197.50	193.60
	61	166.25	162.00	157.80	153.55	149.30	145.10
	62	115.45	110.85	106.25	101.65	97.05	92.45
	63	60.20	55.20	50.15	45.15	40.15	35.10
	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Mese					
		6	7	8	9	10	11
Età all'inizio dell'ottenimento della rendita	60	189.70	185.75	181.85	177.95	174.05	170.15
	61	140.85	136.60	132.40	128.15	123.90	119.70
	62	87.85	83.20	78.60	74.00	69.40	64.80
	63	30.10	25.10	20.05	15.05	10.05	5.00
	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Spiegazione:

1. Gli importi che figurano nelle tabelle 1 e 2 corrispondono alla riduzione della rendita per 1000 franchi di rendita transitoria ottenuta, se il beneficiario della rendita transitoria la finanzia personalmente per intero.

2. Se è prevista una partecipazione del datore di lavoro al finanziamento conformemente alle disposizioni dell'OPers, gli importi nelle tabelle 1 e 2 devono essere ponderati in funzione della quota percentuale dell'assicurato al finanziamento.

Esempio 1:

La rendita transitoria ammonta a 27 840 franchi all'anno (fr. 2320.– al mese). È richiesta a contare dal 60° anno di età. Il datore di lavoro finanzia il 50 per cento dei costi complessivi.

Calcolo:

Importo secondo le tabelle 1 o 2 \times quota del lavoratore \times (RT al mese/1000) = riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia.

- a. età AVS 65:
 $249.25 \times 0.5 \times 2.32 = \text{fr. } 289.15$
- b. età AVS 64:
 $213.10 \times 0.5 \times 2.32 = \text{fr. } 247.20$

II. Riscatto della riduzione della rendita mensile di vecchiaia in caso di riduzione a vita immediata (art. 60 cpv. 4 lett. b)

Valori in contanti per il riscatto della riduzione della rendita

<i>Età</i>	<i>uomini</i>	<i>donne</i>
60	18.218	17.447
61	17.878	17.080
62	17.529	16.704
63	17.171	16.318
64	16.805	15.923
65	16.429	15.518

Esempio 2:

L'assicurato va in pensione all'età di 60 anni e ottiene una rendita transitoria.

Il datore di lavoro partecipa al finanziamento nella misura del 50 per cento.

L'assicurato intende evitare la riduzione a vita della rendita di vecchiaia e riscatta tale riduzione con un conferimento unico.

Calcolo:

(Fattore secondo il numero II × riduzione mensile [secondo l'esempio 1] × 12)
= quota del lavoratore = conferimento unico

- a. età AVS 65:
 $18.218 \times 289.15 \times 12 = \text{fr. } 63\ 212.80$
- b. età AVS 64:
 $17.447 \times 247.20 \times 12 = \text{fr. } 51\ 754.80$

Allegato 5¹¹²
(art. 60 cpv. 4 lett. c e cpv. 5)

Rendita transitoria

I. Riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia a partire dal raggiungimento dell'età AVS a causa dell'ottenimento di una rendita transitoria (art. 60 cpv. 4 lett. c)

Tabella 1: età AVS 65

		Mese					
		0	1	2	3	4	5
Età all'inizio dell'ottenimento della rendita	60	338.25	332.15	326.05	319.95	313.85	307.75
	61	265.10	259.25	253.40	247.50	241.65	235.80
	62	194.75	189.10	183.50	177.85	172.20	166.60
	63	127.15	121.75	116.35	110.95	105.50	100.10
	64	62.25	57.05	51.90	46.70	41.50	36.30
	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Mese					
		6	7	8	9	10	11
Età all'inizio dell'ottenimento della rendita	60	301.70	295.60	289.50	283.40	277.30	271.20
	61	229.95	224.05	218.20	212.35	206.50	200.60
	62	160.95	155.30	149.70	144.05	138.40	132.80
	63	94.70	89.30	83.90	78.50	73.05	67.65
	64	31.15	25.95	20.75	15.55	10.40	5.20
	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

¹¹² Nuovo testo giusta il n. II della Dec. dell'OPC del 21 giu. 2011, approvata dal CF il 19 ott. 2011 ed in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2069).

Tabella 2: età AVS 64

		Mese					
		0	1	2	3	4	5
Età all'inizio dell'ottenimento della rendita	60	271.95	265.95	259.95	254.00	248.00	242.00
	61	200.05	194.30	188.50	182.75	176.95	171.20
	62	130.80	125.25	119.70	114.15	108.60	103.05
	63	64.15	58.80	53.45	48.10	42.75	37.40
	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Mese					
		6	7	8	9	10	11
Età all'inizio dell'ottenimento della rendita	60	236.00	230.00	224.00	218.05	212.05	206.05
	61	165.45	159.65	153.90	148.10	142.35	136.55
	62	97.50	91.90	86.35	80.80	75.25	69.70
	63	32.10	26.75	21.40	16.05	10.70	5.35
	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Spiegazione:

1. Gli importi che figurano nelle tabelle 1 e 2 corrispondono alla riduzione della rendita per 1000 franchi di rendita transitoria ottenuta, se il beneficiario della rendita transitoria la finanzia personalmente per intero.
2. Se è prevista una partecipazione del datore di lavoro al finanziamento conformemente alle disposizioni dell'OPers, gli importi nelle tabelle 1 e 2 devono essere ponderati in funzione della quota percentuale dell'assicurato al finanziamento

Esempio 1:

La rendita transitoria ammonta a 27 840 franchi all'anno (fr. 2320.– al mese). È richiesta a contare dal 60° anno di età. Il datore di lavoro finanzia il 50 per cento dei costi.

Calcolo:

Importo secondo le tabelle 1 o 2 \times quota del lavoratore \times (RT al mese/1000) = riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia.

- a. età AVS 65:
 $338.25 \times 0.5 \times 2.32 = \text{fr. } 392.35$
- b. età AVS 64:
 $271.95 \times 0.5 \times 2.32 = \text{fr. } 315.45$

II. Riduzione della rendita per superstiti (art. 60 cpv. 5)

Età all'ottenimento della rendita di vecchiaia	Tasso di riduzione della riduzione a vita a contare dal raggiungimento dell'età AVS in caso di decesso prima del raggiungimento dell'età AVS	
	a. età AVS 65	b. età AVS 64
60	5,3 %	5,4 %
61	5,5 %	5,6 %
62	5,7 %	5,9 %
63	6,0 %	6,2 %
64	6,2 %	0,0 %
65	0,0 %	

Esempio di calcolo:

Un assicurato va in pensione **all'età di 60 anni** e ha diritto a una rendita di vecchiaia di fr. 6000.– al mese. Ottiene una rendita transitoria di fr. 2320.– al mese. L'assicurato muore **all'età di 63 anni**.

Calcolo/riduzione della rendita per coniugi/conviventi:

- L'età di pensionamento stabilisce il tasso di riduzione a vita.
→ Nel caso di un uomo di 60 anni esso ammonta al 5,3 %.
- Questo tasso va moltiplicato per il numero di anni che intercorrono tra il decesso e l'età AVS.
→ L'assicurato è deceduto all'età di 63 anni; la differenza tra l'età al decesso e l'età AVS è di 2 anni.
→ Il tasso di riduzione della riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia al raggiungimento dell'età AVS ammonta a $2 \times 5,3 \% = 10,6 \%$.
- L'importo della riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia al raggiungimento dell'età AVS va diminuito in funzione di questo tasso.
→ La riduzione mensile all'età AVS in caso di pensionamento all'età di 60 anni ammonta a fr. 392.35 (secondo l'all. 5 n. 1, es. 1 lett. a) e viene ridotta di fr. 41.60 (10,6 % di fr. 392.35). La riduzione definitiva ammonta pertanto a fr. 350.75.
- La rendita di vecchiaia ridotta ammonta quindi a fr. 5649.25 (fr. 6000 – fr. 350.75), la rendita per superstiti a fr. 3766.15 (% della rendita di vecchiaia ridotta).

Allegato 6¹¹³
(art. 103 cpv. 2 e 108b cpv. 1)

Rendita transitoria

I. Riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia insorta prima del 1° luglio 2008 a partire dal raggiungimento dell'età AVS a causa dell'ottenimento di una rendita transitoria (art. 103 cpv. 2)

Tabella 1: età AVS 65

		Mese					
		0	1	2	3	4	5
Età all'inizio dell'ottenimento della rendita	60	196.40	192.80	189.20	185.60	181.95	178.35
	61	153.10	149.65	146.25	142.80	139.35	135.95
	62	111.90	108.65	105.35	102.10	98.80	95.55
	63	72.65	69.55	66.45	63.35	60.20	57.10
	64	35.35	32.40	29.45	26.50	23.55	20.60
	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Mese					
		6	7	8	9	10	11
Età all'inizio dell'ottenimento della rendita	60	174.75	171.15	167.55	163.95	160.30	156.70
	61	132.50	129.05	125.65	122.20	118.75	115.35
	62	92.30	89.00	85.75	82.45	79.20	75.90
	63	54.00	50.90	47.80	44.70	41.55	38.45
	64	17.70	14.75	11.80	8.85	5.90	2.95
	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

¹¹³ Nuovo testo giusta il n. II della Dec. dell'OPC del 21 giu. 2011, approvata dal CF il 19 ott. 2011 ed in vigore dal 1° lug. 2012 (RU **2012** 2069).

Tabella 2: età AVS 64

		Mese					
		0	1	2	3	4	5
Età all'inizio dell'ottenimento della rendita	60	149.30	145.95	142.60	139.25	135.90	132.55
	61	109.15	105.95	102.80	99.60	96.40	93.20
	62	70.90	67.85	64.85	61.80	58.80	55.75
	63	34.55	31.65	28.80	25.90	23.05	20.15
	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Mese					
		6	7	8	9	10	11
Età all'inizio dell'ottenimento della rendita	60	129.25	125.90	122.55	119.20	115.85	112.50
	61	90.05	86.85	83.65	80.45	77.30	74.10
	62	52.75	49.70	46.65	43.65	40.60	37.60
	63	17.30	14.40	11.50	8.65	5.75	2.90
	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Spiegazione:

Gli importi che figurano nelle tabelle 1 e 2 corrispondono alla riduzione della rendita per 1000 franchi di rendita transitoria ottenuta secondo il diritto previgente e finanziata per metà dal beneficiario.

Esempio:

La rendita transitoria ammonta a 26 520 franchi all'anno (fr. 2210.– al mese). È richiesta a contare dal 60° anno di età.

Calcolo:

Fattore secondo le tabelle 1 o 2 \times (RT al mese/1000) = riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia.

- a. Età AVS 65:
196.40 x 2.21 = **fr. 434.05**
- b. Età AVS 64:
149.30 x 2.21 = **fr. 329.95**

II. Riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia insorta tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2012 a partire dal raggiungimento dell'età AVS a causa dell'ottenimento di una rendita transitoria (art. 108b cpv. 1)

Tabella 1: età AVS 65

		Mese					
		0	1	2	3	4	5
Età all'inizio dell'ottenimento della rendita	60	368.20	361.50	354.80	348.15	341.45	334.75
	61	287.90	281.50	275.05	268.65	262.20	255.80
	62	210.85	204.70	198.60	192.45	186.35	180.20
	63	137.30	131.45	125.60	119.75	113.85	108.00
	64	67.00	61.40	55.85	50.25	44.65	39.10
	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Mese					
		6	7	8	9	10	11
Età all'inizio dell'ottenimento della rendita	60	328.05	321.35	314.65	308.00	301.30	294.60
	61	249.40	242.95	236.55	230.10	223.70	217.25
	62	174.10	167.95	161.80	155.70	149.55	143.45
	63	102.15	96.30	90.45	84.60	78.70	72.85
	64	33.50	27.90	22.35	16.75	11.15	5.60
	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tabella 2: età AVS 64

		Mese					
		0	1	2	3	4	5
Età all'inizio dell'ottenimento della rendita	60	280.30	274.05	267.85	261.60	255.35	249.15
	61	205.50	199.55	193.55	187.60	181.60	175.65
	62	133.85	128.15	122.45	116.75	111.05	105.35
	63	65.40	59.95	54.50	49.05	43.60	38.15
	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Mese					
		6	7	8	9	10	11
Età all'inizio dell'ottenimento della rendita	60	242.90	236.65	230.45	224.20	217.95	211.75
	61	169.70	163.70	157.75	151.75	145.80	139.80
	62	99.65	93.90	88.20	82.50	76.80	71.10
	63	32.70	27.25	21.80	16.35	10.90	5.45
	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Spiegazione:

1. Gli importi che figurano nelle tabelle 1 e 2 corrispondono alla riduzione della rendita per fr. 1000.– di rendita transitoria ottenuta, se la persona beneficiaria della rendita transitoria la finanzia personalmente per intero.

2. Se è prevista una partecipazione del datore di lavoro al finanziamento conformemente alle disposizioni dell'OPers, gli importi nelle tabelle 1 e 2 devono essere ponderati in funzione della quota percentuale dell'assicurato al finanziamento

Esempio 1:

La rendita transitoria ammonta a fr. 26 520.– all'anno (fr. 2210.– al mese). È richiesta a contare dal 60° anno di età. Il datore di lavoro finanzia il 50 per cento dei costi.

Calcolo:

Importo secondo le tabelle 1 o 2 \times quota del datore di lavoro \times (RT al mese/1000)
= riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia.

a. età AVS 65:
 $368.20 \times 0.5 \times 2.21 = \text{fr. } 406.85$

b. età AVS 64:
 $280.30 \times 0.5 \times 2.21 = \text{fr. } 309.75$

Allegato 7¹¹⁴
(art. 5)

Elenco delle abbreviazioni

AI	Assicurazione per l'invalidità
AInf	Assicurazione contro gli infortuni
AM	Assicurazione militare
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, RS 210
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità, RS 831.20
LAINF	Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, RS 832.20
LAM	Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare, RS 833.1
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, RS 831.10
Legge su PUBBLICA	Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBBLICA), RS 172.222.1
LFLP	Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio), RS 831.42
LPers	Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale, RS 172.220.1
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, RS 830.1
LPP	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, RS 831.40
LTF	Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, RS 173.110
LUD	Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata), RS 211.231
MS	MedicalService dell'amministrazione federale (originario: SM, servizio medico della Confederazione)
OCPC 1	Ordinanza del 25 aprile 2001 concernente l'assicurazione nel piano di base della cassa pensioni della Confederazione, RU 2001 2327

¹¹⁴ Nuovo testo giusta il n.II della Dec. dell'OPC del 21 giu. 2011, approvata dal CF il 19 ott. 2011 ed in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2069).

OCPC 2	Ordinanza del 25 aprile 2001 concernente l'assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione, RU 2001 2358
OLP	Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Ordinanza sul libero passaggio), RS 831.425
OPers	Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale, RS 172.220.111.3
OPP 2	Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, RS 831.441.1
OPPA	Ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, RS 831.411
RT	Rendita transitoria
Statuti della CFA	Ordinanza del 2 marzo 1987 concernente la Cassa federale di assicurazione, RU 1987 1228
Statuti della CPC	Ordinanza del 24 agosto 1994 sulla Cassa pensioni della Confederazione, RU 1995 533